

## CCVI.

## TORNATA DEL 9 APRILE 1886

## Presidenza del Presidente DURANDO.

**Sommario.** — *Comunicazione di due progetti di legge d'iniziativa della Camera dei Deputati: 1. Pensione alle vedove e agli orfani di coloro che presero parte alla spedizione dei Mille di Marsala; 2. Aumento di fondi per l'esecuzione della legge 4 dicembre 1879 per la reintegrazione dei gradi militari e le pensioni ai feriti ed alle famiglie dei morti per l'indipendenza d'Italia — Sorteggio degli Uffici — Seguito della discussione del disegno di legge sulla Responsabilità dei padroni, imprenditori ed altri committenti per i casi d' infortunio — Discorsi dei Senatori Villari e Saracco e del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio — Considerazioni del Senatore Giannuzzi-Savelli — Osservazioni del Senatore Guerrieri-Gonzaga — Rinvio del seguito della discussione alla tornata successiva.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 30 pom.

Sono presenti i Ministri delle Finanze e dell'Agricoltura, Industria e Commercio.

Il Senatore, *Segretario*, MALUSARDI dà lettura del processo verbale della seduta antecedente, che viene approvato.

**PRESIDENTE.** La Presidenza della Camera dei Deputati ha trasmesso alla Presidenza del Senato i due seguenti progetti di legge, domandandone l'urgenza:

Pensione alle vedove ed agli orfani di coloro che presero parte alla spedizione dei Mille di Marsala;

Aumento di fondi per l'esecuzione della legge 4 dicembre 1879 per la reintegrazione dei gradi militari e le pensioni ai feriti ed alle famiglie dei morti per l'indipendenza d'Italia.

**Sorteggio degli Uffici.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca: « Sorteggio degli Uffici ».

Il Senatore, *Segretario*, VERGA fa il sorteggio degli Uffici, i quali risultano così composti:

## UFFICIO I.

Acton Ferdinando  
Amore  
Assanti  
Berardi  
Bertolè-Viale  
Betti  
Bonelli Luigi  
Borromeo  
Borsani  
Caccia  
Cadorna Raffaele  
Calabiana  
Carrara  
Castagnetto  
Cavallini  
Cerruti  
Consiglio  
D'Ancona

SESSIONE DEL 1882-83-84-85-86 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 APRILE 1886

Dalla Valle  
 De Gasparis  
 De Martino  
 De Siervo  
 Deodati  
 De Riso  
 Devincenzi  
 Di Sartirana  
 Dossena  
 Eula  
 Fasciotti  
 Farina Agostino  
 Ferraris  
 Finocchietti  
 Frasso  
 Garzoni  
 Gozzadini  
 Gravina  
 Guarneri  
 Lampertico  
 Manfredi  
 Malvezzi  
 Mari  
 Martinelli  
 Menabrea  
 Messedaglia  
 Mezzacapo  
 Michiel  
 Pallavicini Francesco  
 Pasella  
 Paternostro  
 Pecile  
 Perez  
 Pietracatella  
 Prinetti  
 Rasponi  
 Reali  
 Ridolfi  
 Rossi Giuseppe  
 Scalini  
 Tommasi  
 Torre Carlo  
 Turrisi-Colonna  
 Valfrè  
 Verdi  
 Zini

## UFFICIO II.

Acquaviva  
 Alianelli

Allievi  
 Arcieri  
 Arrigossi  
 Atenolfi  
 Auriti  
 Barbaroux  
 Barbavara  
 Benintendi  
 Besana  
 Biscaretti  
 Bonelli Cesare  
 Bonelli Raffaele  
 Borelli  
 Bruno  
 Calcagno  
 Caracciolo di Bella  
 Cencelli  
 Corsi Luigi  
 Corsini  
 Corte  
 D'Azeglio  
 Delfico  
 Di Giovanni  
 Di-Robilant  
 Di Santa Elisabetta  
 Duchoquè  
 Fedeli  
 Fornoni  
 Frisari  
 Gagliardi  
 Gamba  
 Giannuzzi-Savelli  
 Giuliani  
 Greco-Cassia  
 Guicciardi  
 Jacini  
 Luciani  
 Manzoni  
 Melodia  
 Montanari  
 Morandini  
 Niscemi  
 Nitti  
 Norante  
 Orsini  
 Pacchiotti  
 Pavese  
 Perazzi  
 Pianell  
 Pica  
 Piola

SESSIONE DEL 1882-83-84-85-86 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 APRILE 1886

Ranieri  
 Ribotty  
 Ricasoli  
 Ricci  
 Rizzari  
 Sacchi  
 Scarabelli  
 Tabarrini  
 Torrearsa  
 Vigliani  
 Vitelleschi

## UFFICIO III.

Acton Guglielmo  
 Amari  
 Andreucci  
 Artom  
 Bardesono  
 Barracco  
 Bartoli  
 Basile-Basile  
 Bertini  
 Brioschi  
 Cabella  
 Cagnola  
 Camozzi-Vertova  
 Camuzzoni  
 Cannizzaro  
 Canonico  
 Casaretto  
 Cialdini  
 Ciccone  
 Compagna  
 Cornero  
 Corti  
 Cremona  
 Cucchiari  
 D'Adda  
 De Foresta  
 Della Rocca  
 Diana  
 Di Casalotto  
 Di Bagno  
 Di Sambuy  
 Fazioli  
 Fiorelli  
 Gadda  
 Ghiglieri  
 Giorgini  
 Giuli

Giustinian  
 Guerrieri  
 Irelli  
 Maglione  
 Majorana  
 Malusardi  
 Mazzacorati  
 Merlo  
 Migliorati  
 Mirabelli  
 Mischi  
 Pastore  
 Pernati  
 Pettinengo  
 Ranco  
 Revedin  
 Romanelli  
 Rossi Alessandro  
 Secondi  
 Sortino  
 Tamaio  
 Tholosano  
 Torre Federico  
 Vegezzi  
 Verga Carlo  
 Verga Andrea  
 Visone

## UFFICIO IV.

S. A. R. il Principe Eugenio  
 S. A. R. il Principe Tommaso  
 Alfieri  
 Alvisi  
 Angioletti  
 Arezzo  
 Bellinzaghi  
 Boncompagni-Ottoboni  
 Boschi  
 Boyl  
 Bruzzo  
 Cadorna Carlo  
 Cambray-Digny  
 Campana  
 Caracciolo di S. Teodoro  
 Casalis  
 Cavagnari  
 Cianciafara  
 Colocci  
 Colonna  
 Corsi Tommaso

---

 SESSIONE DEL 1882-83-84-85-86 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 APRILE 1886
 

---

Cusa  
 De Filippo  
 Del Giudice  
 Delle Favare  
 De Sonnaz Maurizio  
 Florio  
 Giacchi  
 Griffini  
 Lacaïta  
 La Loggia  
 Lauri  
 Loru  
 Lovera  
 Magliani  
 Magni  
 Mantegazza  
 Martinengo  
 Massarani  
 Miraglia  
 Moscuza  
 Pallavicini Emilio  
 Palmieri  
 Pandolfina  
 Petitti  
 Piroli  
 Pissavini  
 Rega  
 Riberi  
 Rosa  
 S. Cataldo  
 Sanseverino  
 Saracco  
 Scacchi  
 Spalletti  
 Sprovieri  
 Tamborino  
 Tirelli  
 Todaro  
 Torielli  
 Trocchi  
 Vallauri  
 Villari  
 Zoppi

UFFICIO V.

S. A. R. il Principe Amedeo  
 Annoni  
 Bargoni  
 Beretta  
 Boccardo

Borselli  
 Bucchia  
 Cacace  
 Camerata-Scovazzo  
 Cantoni  
 Castellano  
 Cavalli  
 Chiavarina  
 Cipriani Leonetto  
 Cipriani Pietro  
 Cocozza  
 Collacchioni  
 Cosenz  
 Danzetta  
 Della Verdura  
 De Simone  
 De Sonnaz Giuseppe  
 Di Moliterno  
 Di Revel  
 Di Scalea  
 Errante  
 Faraldo  
 Farina Mattia  
 Ferrara  
 Ferrero  
 Figoli  
 Finali  
 Fontanelli  
 Giovanelli  
 Gorresio  
 Grossi  
 Guarini  
 La Russa  
 Linati  
 Longo  
 Manfrin  
 Marignoli  
 Marescotti  
 Moleschott  
 Morelli  
 Morosoli  
 Palasciano  
 Pallieri  
 Paoli  
 Pessina  
 Piedimonte  
 Pierantoni  
 Plezza  
 Podestà  
 Poggi  
 Robecchi

SESSIONE DEL 1882-83-84-85-86 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 APRILE 1886

Ruschi  
Sauli  
Sforza Cesarini  
Tanari  
Torelli  
Torremuzza  
Valsecchi

**Seguito della discussione sul progetto di legge  
N. 209.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge, intitolato: « Responsabilità civile dei padroni, imprenditori ed altri committenti per i casi di infortunio ».

La parola spetta ora al signor Senatore Villari.

Senatore VILLARI. Quantunque io abbia sin dal 1880, quando era deputato, firmato una proposta simile a questa che ora è innanzi al Senato, insieme con l'onorevole Minghetti, con l'onorevole Luzzatti e con l'onorevole Sonnino, e l'abbia presentata per iniziativa parlamentare, pure non avrei voluto ora prendere la parola, perchè questo disegno di legge è stato così discusso da tutti i lati; esaminato nell'uno e nell'altro ramo del Parlamento, nella stampa, con libri, con opuscoli e con giornali, che ormai difficilmente si può fare altro che ripetere cose già dette da oratori più dotti e più autorevoli, oppure cadere in vaghe espressioni sentimentali, che sarebbero fuori di luogo in occasione della discussione d'una legge.

Ma due ragioni mi hanno indotto a prendere la parola. La prima è che mi sembra restare tuttavia un punto sul quale si possa ancora insistere; l'altra è che l'onorevole mio amico Alvisi, avendomi fatto l'onore di citare il mio nome, mi rappresentò come un filantropo, quasi avessi voluto per filantropia proporre e sostenere questa legge. Io non credo di meritar l'onore di essere chiamato filantropo; ma in ogni caso non fu questa la ragione che m'indusse a proporre la legge. E quindi anche per spiegare il mio voto, cercherò di dire alcune brevi parole. Non creda però il Senato che io voglia infliggergli l'infortunio di un mio lungo discorso, prima che passi la legge sugli infortunati. Io cercherò di esporgli in breve alcune idee che mi sembrano abbastanza chiare.

Tutta la legge, se non m'inganno, sta nel

primo articolo. Non so quale sia l'opinione dell'onorevole signor Ministro, ma io credo che chi respinge l'articolo primo, respinge la legge, poichè essa non è che una conseguenza di quell'articolo.

Dunque, per mettere la questione nei suoi veri termini, dirò che si restringe quasi tutta nell'articolo primo.

Esso contiene due principî, che sono stati soggetto di lunga discussione; l'uno è l'inversione della prova, di cui si è tanto parlato e sparato; l'altro è la responsabilità, anzi la responsabilità solidale del padrone, dell'intraprenditore e dell'ingegnere. E mi pare che, per semplificare ancora di più, i due principî si possano ridurre ad uno solo, in quanto che, come fu più volte esposto e sostenuto nella Camera dei Deputati, e come è detto chiarissimamente nella Relazione presentata dai Ministri Berti e Zanardelli, le due questioni si fondono in una.

Ecco che cosa dice la Relazione citata:

« Infatti l'articolo 1352 del nostro Codice dispone che la presunzione legale dispensa da ogni prova colui a favore del quale essa ha luogo, talchè la vera posizione giuridica della questione non è di vedere se possa conciliarsi una tale inversione della prova col principio del diritto comune, per cui *actori incumbit probatio*; ma piuttosto se, nel caso concreto, esistono sufficienti motivi per giustificare la presunzione legale a favore dell'operaio ».

Dunque, ammessa una volta la presunzione della colpa, l'inversione della prova viene come conseguenza. E così tutto si riduce a questo: È giusto, è necessario di presumere responsabile collettivamente l'ingegnere, il proprietario, l'intraprenditore? Ecco la questione fondamentale da cui tutte le altre dipendono.

Ora, la prima domanda che si presenta è questa: perchè venire tutto ad un tratto a sostenere la necessità di questa legge? Si è vissuti tanti secoli in questo mondo, si è tanto tempo lavorato, ci sono stati sempre infortunati; ad un tratto si ha bisogno di una nuova legge? Tale è l'obbiezione che molti fanno. Ora, a questa obbiezione mi sembra che ci siano due risposte. Una di esse la espose con molta eloquenza l'onorevole Allievi, quando disse che l'industria è mutata; ha preso tali, tante e così grandi proporzioni, che sorgono dei nuovi pro-

blemi. La scienza, i capitali accumulati, le forze della natura, di cui noi ci serviamo, fanno sì che s'impiantino opifici immensi; si raccolgano grandi masse di operai che sono come parte delle macchine, e questi operai sono esposti a continui pericoli (di cui non possono rendersi conto) assai più di quello che non avveniva prima. Questi pericoli sono tali che, quand'anche tutto proceda in regola e con ordine, avvengono gl' infortuni; ma non appena c'è un po' di negligenza, un po' di trascuraggine, invece di avere infortuni in ragione del 5 per cento, se ne hanno al 10, al 20 e anche più per cento. Quando si vede che questi infortuni vanno crescendo, che di tempo in tempo si aumentano sempre; quando si vede, come per esempio è avvenuto a Roma, dove a un tratto si fanno grandi lavori, che si accumulano un gran numero di operai e che si moltiplicano le disgrazie, allora si dice: Come va questa cosa? Vediamo se c'è un rimedio, vediamo se c'è qualche cosa da fare, e si comincia ad osservare ciò che hanno fatto gli altri.

La statistica pubblicata dal Ministero dice che dal 1879 al 1881, vi furono, in media, annualmente 697 operai morti, 300 operai condannati all'impotenza perpetua, e 7746 all'impotenza temporanea; di modo che si tratta, ogni anno, di 8783 infortuni. Queste proporzioni sono andate negli ultimi anni crescendo, e debbono, secondo ogni probabilità, crescere col crescere delle industrie. Quando simili fatti avvengono in città grandi come Roma, si fa un gran chiasso; i giornali ne parlano, e si cerca di provvedere; quando invece avvengono in alcune provincie lontane, dove l'opinione pubblica è poca cosa, e la stampa se ne occupa poco, si seppelliscono i morti, e tutto è finito. Anche questa disparità di trattamento, per un certo sentimento naturale di giustizia, promuove la domanda: Si può o non si può fare qualche cosa?

A questa osservazione l'onorevole Allievi ne aggiunge un'altra, che credo abbia anch'essa una grande importanza. Egli, che si trova in mezzo agli affari e alle Compagnie industriali, disse: « tanto è vero che le cose vanno mutando, che l'applicazione stessa della legge si modifica, come per forza irresistibile ». A voi, egli disse, che trovate tanto strana questa responsabilità collettiva, solidale, io potrei citare esempi d'infortuni pei quali, quando era pro-

vato che la Società industriale non aveva colpa nessuna, i tribunali la condannarono pure a pagare centinaia di migliaia di lire ed anche qualche milione, sebbene fosse certissimo che la colpa era tutta di un impiegato subalterno.

Questo prova che realmente c'è un nuovo stato di cose che preoccupa a segno tale, che la stessa applicazione della legge comune ne viene, per la forza naturale delle cose, modificata, alterata. Il criterio giuridico della interpretazione delle leggi sembra qualche volta divenuto incerto. Ed in questa incertezza, in questa condizione nuova di cose, la domanda, se è necessario o pur no far qualche cosa, è molto naturale. Il sentimento della giustizia è in tutti gli uomini, e quando si vede che la giustizia viene in modo diverso ed incerto applicata, nasce più forte il desiderio di conoscere se questa è una necessità inevitabile delle cose, o se vi è qualche rimedio da proporre.

Ma vi è da osservare inoltre, che non solo le industrie sono cambiate, è cambiata anche la società.

Volere o non volere, stiamo costruendo una società sostanzialmente diversa dall'antica. Quando accordate all'operaio il suffragio universale, quando l'obbligate alla scuola, quando gli insegnate a maneggiar le armi, quando gli dite che il Governo in cui viviamo è un Governo di maggioranze, quando i giornali gli dicono che essi sono la maggioranza, questi uomini acquistano un sentimento di forza e delle pretese che prima non avevano. A queste pretese vanno aggiunti gli eccitamenti dei turbolenti, degli arruffapopoli, che vogliono servirsi degli operai per i loro scopi personali. Ma se dall'altro lato si aggiunge, che in noi stessi c'è un sentimento di giustizia offesa a danno degli operai, allora questi ne traggono una forza cui più non si resiste. E nasce uno stato di cose, a cui bisogna assolutamente provvedere.

Ieri fu giustamente detto: noi non abbiamo ancora dei grandi centri industriali, ed i pericoli degli operai in Italia non hanno preso grandi proporzioni. Però qualche segno di questi pericoli si vede anche fra noi, e conviene ricordarsi che gli operai sono in Europa organizzati, hanno le loro Associazioni, hanno i loro statuti, e mandano continuamente consigli, avvisi, suggerimenti, stimoli anche in Italia, perchè i loro colleghi facciano qualche cosa. Ora mi

pare che, ciò ammesso, sia opportuno, prima che i nostri operai si avanzino, dicendo: « noi siamo la maggioranza e vogliamo ciò che è nostro diritto », esaminare il problema, e se c'è da far qualche cosa, farlo addirittura noi stessi.

Io debbo confessare che ogni volta che ho parlato modestamente di leggi sociali, ho sempre avuto il dolore di essere considerato, o come uno che voleva fare il filantropo, o come uno che voleva fare l'ultra liberale, mentre, io posso ingannarmi, ma il movente che mi spinge è certo un altro. Io desidero queste leggi, perchè le credo leggi eminentemente conservatrici, leggi di pace sociale. Io vedo che questa società nuova che noi facciamo, va incontro ad immensi pericoli. Noi distruggiamo l'aristocrazia, noi vediamo indebolirsi il sentimento religioso, noi diamo il potere in mano alle maggioranze ignoranti, o che hanno spesso una istruzione che è quasi peggiore dell'ignoranza; e quando esse hanno il potere, vogliamo credere che questa società sia la stessa di una volta? In tale e tanta mutazione, nuovi provvedimenti bisogna pur prenderli.

Dunque, ripeto, posso essere in errore; ma io sono favorevole a queste leggi, principalmente perchè le credo leggi conservatrici e di pace sociale.

Senatore SARACCO. Domando la parola.

Senatore VILLARI. Recentemente ho avuto occasione di leggere alcuni scritti in parte editi ed in parte inediti del conte di Cavour, i quali probabilmente presto vedranno la luce, e sono stato meravigliato vedendo che sguardo profetico egli avesse anche in questa questione. Sin dalla rivoluzione del 1830, egli vide che i suoi amici si dividevano, alcuni andando troppo a destra, altri troppo a sinistra; e disse: Io, invece, ho fatto come il pendolo, dopo molte oscillazioni, mi sono fermato nel giusto mezzo. E poi aggiungeva: la nostra società va incontro a grandi pericoli. Noi andiamo incontro ad una democrazia, che non possiamo, non dobbiamo evitare. Questo è un fatto, bene o male che sia. Ma è necessario apparecchiare gli argini contro i pericoli inevitabili che ne vengono. E questi argini li faceva consistere prima in un partito moderato, temperato e progressista nello stesso tempo; poi in una serie di leggi sociali. In un suo scritto, che probabilmente tutti conoscono, egli sostenne addirittura la carità legale,

secondo la quale l'operaio che non ha lavoro, deve essere sussidiato dallo Stato. E questo considera come un diritto da farsi valere anche davanti ai tribunali.

Io non entro adesso in questa questione, non intendo qui di combattere o sostenere la carità legale; ma noto che quell'uomo di grande ingegno politico, fino dal suo entrare nella vita politica, riconosceva la necessità di provvedimenti sociali, e li credeva provvedimenti conservatori. Quindi non mi pare che nel sostenerli si voglia fare l'ultra democratico. È un fatto che molti, ed io con essi, sostengono invece queste leggi, perchè conservano la società ed evitano futuri pericoli.

Ma, si dice: fate pure qualche cosa, badate però a quello che fate, e rispettate certi principi fondamentali. Così l'onorevole Auriti, con la dottrina che tutti gli riconosciamo, esaminò a lungo la questione dal lato legale, e quantunque egli non sia interamente favorevole alla legge, disse che non si spaventava se si facevano modificazioni al Codice civile, perchè i codici non sono immutabili, nè si spaventano se si ammetteva l'inversione della prova, o la responsabilità collettiva. Però aggiungeva: badate come l'applicate. Rispettate i principi generali del diritto; fate trionfare sempre la giustizia.

In questo siamo tutti d'accordo. Il dissenso comincia nell'applicazione.

L'onorevole Miraglia, altro giureconsulto illustre, riconobbe che in questa legge non vi era nulla che andasse contro il Codice, e che i due principi in discussione si potevano ammettere, anzi erano già nel Codice.

Quindi non si può, come alcuni hanno fatto, sostenere che questa legge sovverte i principi generali del diritto. Per vedere se l'applicazione della legge presenta veramente le obiezioni mosse da alcuni, parmi che si debbano evitare gli equivoci. Ho udito parlare di privilegi, che con questa legge si verrebbero a creare. Con tutto il rispetto che ho per il Relatore della Commissione, io mi permetterei di esprimere un dubbio sulla idea che questa legge crei dei privilegi. A mio avviso si ha privilegio quando, in condizioni identiche, si fanno trattamenti diversi; ma quando una legge protegge il minore, e non l'individuo maggiore, protegge l'impotente e non il valido al lavoro, non

mi pare che si possa dire trattarsi di privilegio.

Ora, tutto l'art. 1, si fonda su questo concetto, che cioè l'operaio non sia in grado di poter provare la colpa, la negligenza dell'intraprenditore o del padrone. Se si ammette questo concetto, allora il privilegio non esiste; se questo principio non si ammette, allora casca tutta la legge che è fondata su di esso.

Il principe di Bismarck, come vi ricordava ieri il Senatore Caracciolo di Bella, diceva: « Se voi volete che l'operaio provi la negligenza dell'intraprenditore, allora è inutile far la legge ». Questa potrà essere, se volete, un'opinione erronea, ma la legge non è perciò informata a nessun concetto di privilegio. Io credo invece che coloro i quali sostengono la legge hanno pienamente ragione. E in verità se, per esempio scoppia una caldaia e muoiono 4 o 5 operai, come volete che faccia la vedova del morto a sapere se la caldaia è stata comperata all'officina nella quale doveva essere comprata, o se si è voluto risparmiare prendendola cattiva? In una solfatara si assottigliano i pilastri per estrarre anche da essi lo zolfo, rovina la cava e chi è morto è morto. I parenti, se debbono provare la negligenza, non pensano neppure a fare il processo, perchè non sanno, non possono, e vivono sotto quel medesimo intraprenditore che ha diretto la cava, e potrebbe licenziarli. Quindi che cosa ne avviene? Non c'è nessun risarcimento di danni. Ecco perchè lo Stato interviene e dice: Io vengo in aiuto di questa gente. È giusto, un tale intervento o no? Questo aiuto è dato secondo l'equità naturale o no? Ecco la questione.

Si è fatta un'altra grande obiezione ed è: La responsabilità sta bene, ma responsabilità collettiva, solidale, è troppo. E si sentono citare esempi, i quali talvolta hanno l'apparenza di una tale evidenza contro il valore giuridico di questa legge, che si rimane a prima vista senza sapere cosa rispondere.

Ho sentito per esempio molte volte a dire: Io sono un proprietario, costruisco un palazzo a Milano, incarico il mio ingegnere di fabbricare il palazzo. L'ingegnere fa un cattivo ponte, cade l'operaio e muore, ed io debbo pagare, l'ingegnere non paga. Se la legge dopo aver dichiarato che si punisca la negligenza, punisse invece quello che certo non fu

negligente, e lasciasse libero quello che evidentemente fu negligente, sarebbe assurdo; ma mi pare impossibile...

Voci. È proprio così.

Senatore VILLARI. A me pare che questo caso, in tali termini, non si possa verificare.

Sentiremo i giuristi; ma se un giudice non ha perduto il senso comune, quando io faccio un contratto con un architetto e gli dico: fabbricate la casa a vostro rischio e pericolo, ed io vi pago tanto; quando cade l'operaio io ho subito il mezzo di provare che è impossibile che abbia io commesse negligenze, perchè non ci ho avuto niente a che fare. E per questo c'è nella legge l'azione di regresso.

Io chiamo uno a spazzare il camino; lo spazzacamino cade, ed io che sono nel mio studio a studiare, debbo pensionarlo, quando posso provare che non ci ho colpa alcuna, e che fu sua negligenza?

A me pare che se questa legge sarà eseguita con il criterio con cui si eseguono tutte le leggi di questo mondo, il caso non si può verificare, se non mi affido ad ingegneri ed intraprenditori, che non hanno un soldo. E questo a me pare di una grande evidenza, e mi pare impossibile che gli onorevoli Bonacci, Zanardelli e tanti altri, i quali hanno esaminato e discusso nella Camera dei Deputati, in tutti i suoi particolari, questa legge, la quale ha incontrato tante opposizioni, le avrebbero dato il voto senza avvedersi di ciò.

Si è citato ieri l'esempio di uno che guida un carro e cade, va sotto alle ruote e si rompe le gambe. Il proprietario deve passargli la pensione. Ma dove mai è possibile una tale applicazione della legge? Io credo che se si interpreta la legge con quel sentimento di equità naturale con cui si applicano le leggi generalmente, si farà più regolarmente e costantemente quello che, come vi diceva l'onorevole Allievi, si fa già in alcuni casi, con le leggi ora vigenti. Solamente non sarà una eccezione, sarà una regola più generale. Certo se in questa legge vi fossero le contraddizioni che alcuni ci vedono, nessuno potrebbe approvarla nella forma che ha. Ma io non lo credo.

Senatore ERRANTE. Domando la parola.

Senatore PIERANTONI. Domando la parola.

Senatore VILLARI. Qualcuno ha ripetuto ora la parola *solidamenté*, che certo è nella legge,



come ho detto più volte; ma vi è pure l'azione di regresso contro l'ingegnere e contro l'intraprenditore. Io proprietario debbo provare che non ho potuto avere colpa alcuna nell'infortunio; che la colpa è dell'ingegnere, ed allora avrò subito l'azione di regresso contro di lui. Nei lavori che voglio fare, cercherò architetti ed intraprenditori capaci e solvibili. Ecco tutto.

E perchè a Roma succedono tanti infortuni? Per molte ragioni, ma anche per una molto semplice. Per tutte le professioni che si esercitano in Italia, si richiede la laurea. Per l'architettura invece chiunque vuole può fare l'architetto. Per esempio, a Firenze ho conosciuto io dei falegnami e dei capi maestri muratori che hanno costruito dei palazzi. Ma se è facile costruire a Firenze, non lo è del pari a Roma, dove le condizioni del sottosuolo sono molto più difficili.

Tutte queste questioni sono state del resto esaminate più volte, e non so capire come, se realmente nella legge esistesse la contraddizione di voler condannare la negligenza, e di condannare invece solo chi non fu certo negligente e non poteva, non so capire come nessuno se ne avvedesse. Non siamo noi i soli a discutere leggi sugli infortuni. In altri paesi esistono leggi simili a questa e anche più severe....

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Ma non vi sono paesi che abbiano leggi come questa.

Senatore VILLARI.... Ci sono. Pur troppo io non posso fare qui una esposizione comparata delle varie legislazioni, perchè mi riescirebbe cosa assai difficile il riassumere una serie di leggi e di disposizioni complessive, le quali hanno considerato questo problema sotto tutti gli aspetti. Per me questa legge non è che un primo passo; certo dovremo darne degli altri e non pochi. Non dico già che questa legge sia perfetta; tutt'altro; ma dico che a questa dovranno seguirne delle altre, che ci verranno suggerite dall'esperienza.

Io non posso aver la pretesa di esporre qui i vari sistemi di legislazioni vigenti, tanto più che facendolo in un modo sommario, si finisce con l'esporle come si vuole, perchè quando si tratta di legislazioni complessive, ognuno ne mette in luce la parte che più gli accomoda. Posso dire che in generale ci sono tre sistemi. Il sistema francese ha fatto meno leggi sociali

che è stato possibile, e si è lasciato al Codice civile il provvedere ai casi d'infortunio. Questo sistema però non è generalmente approvato, e si sono già presentate leggi nuove per evitare i pericoli del sistema seguito finora.

Valendosi però di questo esempio, alcuni dicono: Il sistema più semplice sarebbe quello di applicare il Codice civile com'è. Perchè si deve fare una nuova legge? È un'obbiezione naturalissima. Ma io vi dirò perchè sono contrariissimo a questo sistema, e perchè lo credo pericoloso. La forza degli eventi ha obbligata la Francia talmente a largheggiare nell'applicazione e interpretazione della legge, che la sua Cassazione ha introdotto interpretazioni più dure ai proprietari ed intraprenditori di quelle stesse, che il nostro disegno di legge vorrebbe ora sanzionare. Citerò quella che rende i direttori di fabbriche responsabili anche della negligenza degli operai. Ora, come s'arrivò a questo così largo sistema? In principio gli operai si sentirono isolati, s'avvidero che quando moriva un compagno i figli restavano senz'aiuto, se non avevano buoni avvocati e difensori. Allora si organizzarono in associazioni operaie, per difendersi reciprocamente, e si posero in lotta col resto della società.

Io ho molte volte scritto in favore di queste leggi sociali; ma qualche volta ho scritto contro, e ciò quando nel Ministero prevalse, per un momento, l'idea di promuovere le associazioni operaie a difesa degli interessi della loro classe contro gli infortuni. Io dissi allora: se l'operaio si vuole organizzare, è nel suo diritto, e lo faccia; ma che voi, Governo, vogliate incoraggiarlo ad organizzarsi per mettersi in difesa contro il resto della società, mi pare che ciò sia un trasformare le leggi di pace sociale in legge di guerra sociale.

In Francia, nell'esposizione del 1867, c'era un giuri per esaminare appunto queste leggi sociali, o dirò meglio i provvedimenti presi a tutela degli operai. Ci fu una relazione, credo, scritta dall'onorevole Minghetti; e la conclusione a cui si venne fu, che uno dei paesi più civili che meno avevano provveduto a questi pericoli sociali era la Francia; e se ne argomentò che il paese dove il socialismo avrebbe messo più profonde radici era essa appunto. La Comune venne poi a confermare questi sentimenti. Ed ora, la Francia non è

contenta del sistema seguito, e cerca di mutarlo con nuove leggi.

Io credo che se noi lasciassimo al Codice il provvedere in simili casi, la forza delle cose porterebbe col tempo alle stesse conclusioni. Avremmo però un periodo d'incertezze, d'interpretazioni varie e mutabili, di rancori e di antagonismo di classi. La presente proposta di legge viene a dare una sicura, costante e larga interpretazione al diritto vigente. Non sovverte nulla, va con molta cautela e temperanza, e sarà un mezzo per dare a tutti la stessa giustizia, evitando, per quanto è possibile, dei disordini e dei conflitti sociali.

Si dice che questa legge non esiste in nessun paese. Mi si permetta di leggere un brano soltanto del Messaggio del 26 maggio 1880 del Consiglio federale svizzero, che esponeva la legge, e ne diceva le ragioni.

« Non si tratta di una legge eccezionale che abbiamo intenzione di proporre, nè di un privilegio destinato a favorire in modo eccezionale la classe operaia. Secondo la nostra convinzione trattasi di dottrine giuridiche, che derivano dalla natura delle cose, e dalle circostanze di fatto che esistono in questa materia. Se gli operai sono feriti nel lavoro della fabbrica o pei contatti che essi hanno colle macchine ed altri congegni, o in generale per le condizioni dell'esercizio industriale, non sarebbe equo imporre all'operaio ferito l'obbligo di provare che queste circostanze sono la causa dell'infortunio e che egli non vi ha colpa.

« Per regola si può stabilire la presunzione che la natura dell'industria è la cagione dell'infortunio. Il fabbricante aiutato da tutto il personale della sua fabbrica, sarà in grado assai meglio di provare al giudice, che nel caso speciale vi fu qualche cosa d'irregolare o di straordinario, che rigetta la colpa in tutto od in parte sull'individuo ferito, o sopra un terzo per il quale l'imprenditore non è minimamente responsabile e che lo libera in tutto o in parte dalla responsabilità. Questo principio non costituisce un diritto eccezionale per la Svizzera, al contrario esso vige da molto tempo in altri paesi ».

E ciò si diceva per giustificare una legge, che ora vige, e pone a carico dell'intraprenditore anche il caso fortuito. L'on. Minghetti, nella Camera dei Deputati, rese conto dell'in-

chiesta e delle ispezioni fatte, dalle quali risulta che il governo della Svizzera si trova contento di questo sistema, il quale ha ristabilito la pace e l'armonia turbata delle classi sociali nella Svizzera. Dunque non sono poi queste leggi una cosa tanto nuova, tanto ignota che non ce ne siano esempi.

Questo è il secondo sistema. Un terzo sistema è l'assicurazione obbligatoria. Ed in verità quando si vede il principe di Bismarck farne parte del suo programma, si può credere che egli sia mosso da un desiderio di ultra-radicalismo? Si può credere che egli sia mosso da un semplice desiderio di filantropia, o da voglia d'indebolire la forza delle classi superiori della società? È il sentimento stesso che aveva il Cavour quando diceva: stiamo facendo una società in cui si apparecchiavano grandi pericoli; cerchiamo di metter dighe a questo fiume che si avvanza, e che minaccia d'inondare tutto.

Io ho detto le ragioni per le quali non mi sembra adatto fra noi il primo sistema. Il sistema dell'associazione obbligatoria è stato invece in Italia combattuto da tutti, perchè si è detto che le Associazioni debbono essere d'iniziativa privata e libere, che queste sono le tradizioni italiane, e che noi non vogliamo accrescere eccessivamente l'azione dello Stato.

Il sistema svizzero, assai più duro di quello che ora si propone, è un sistema che pone anche le conseguenze dell'infortunio per caso fortuito a carico dell'intraprenditore.

Cosa fa il progetto di legge? A me sembra che esso abbia temperato il principio del sistema svizzero, levando di mezzo il caso fortuito, ed abbia messo in armonia questo sistema con quello dell'assicurazione, che ha lasciato libera, ma che, in molti modi, cerca stimolare, come fine ultimo della legge stessa. Si ha così un terzo sistema, il quale, io credo, che in pratica non produrrebbe nessuno degli inconvenienti che si temono tanto dagli avversari.

Dirò una cosa che parrà eccessiva, ma io credo che, se questa legge ha un difetto, è quello di essere poco efficace. Si sarebbe dovuto fare di più, ma non mi lamento perchè è un primo passo e si comincia a fare qualche cosa.

Quali saranno i risultati di questo sistema misto? Per me i risultati saranno tre. Il primo, che io credo il più salutare di tutti, sarà l'obbligo

che sentiranno gl'intraprenditori e gli architetti di prendere tutti i necessari provvedimenti per tutelare la vita dell'operaio, e gl'infortuni diminuiranno. Questa legge nuova, con tutto questo apparato, spaventerà in sul principio assai più di quello che merita. E non succederà più che per fare a Roma un palazzo di cinque o sei piani si chiami solo un capo muratore; si chiamerà anche un architetto, e si prenderanno tutti i necessari provvedimenti.

Il secondo vantaggio che avrà questo sistema, e che ha già cominciato ad avere ancor prima che la legge sia attuata, è quello di promuovere l'assicurazione; poichè voi vedete dai rendiconti della Cassa nazionale di assicurazione, che le persone assicurate dal 24 aprile al novembre del 1885, sono quadruplicate; e già alcune città hanno assicurato in poco tempo un gran numero di persone. Quando andrà in vigore la legge, quest'assicurazione crescerà immensamente; ed io anzi pregherei l'onorevole Ministro di promuovere il più che sia possibile questo sistema d'assicurazione, anche mediante l'assicurazione temporanea, perchè io credo che si possano fare tali assicurazioni. Io ho visto in Inghilterra, che quando si prende il biglietto di strada ferrata, si può, nello stesso tempo, prendere un biglietto che vi assicuri contro i danni del tragitto che si fa da un luogo all'altro; cosicchè, se il viaggiatore venga a perire per qualche scontro o infortunio, la famiglia venga a percepire una pensione, mediante quel biglietto pel quale non si è forse pagato che un solo scellino.

Questo sistema dell'assicurazione può svolgersi e prendere tutta la sua estensione; e sarà forse il principale vantaggio della legge. Vi saranno alcune sentenze di tribunali, come ve ne sono già ora. Queste varranno a stimolare sempre più la preveggenza e l'assicurazione.

Se voi mi domandate: Questa legge vi pare perfetta? Io dirò di no. Ha essa dei difetti? Io dirò di sì. Ma da parte mia dichiaro di accettarla tal quale è, perchè insomma si è tanto discusso, si è tanto parlato, si è esaminata da tutti i lati, e qualche cosa bisogna fare. Solo la esperienza potrà suggerire i modi per correggerla.

Non possiamo prendere le leggi di Londra, di Parigi, di Vienna e portarle in Italia. Per

fare una legge perfetta non potremmo altro che fare uno studio sulla carta, ma così non sapremmo mai quale effetto le nuove leggi avrebbero nella nostra società, quale ne sarebbe il risultato. Se noi facessimo, studiando, una legislazione compiuta su tutti i problemi che presentano, su tutti i pericoli che nascono dalle nuove industrie, andando poi all'applicazione troveremmo che tutto ciò porterebbe seco nella pratica inconvenienti inaspettati, imprevedibili. Solo l'esperienza ci può guidare a correggere e migliorare. A me pare che il presente disegno di legge sia il primo passo in quell'ordine di idee il quale, torno a ripeterlo, a costo anche di stancare il Senato, io favorisco, perchè lo credo un ordine d'idee estremamente conservatore; un ordine d'idee su cui il partito veramente liberale e moderato si dovrebbe fondare.

Queste adunque sono le ragioni per le quali, senza dire che la legge sia perfetta, tutt'altro, a mio modo di vedere, essa si potrebbe accettare come un primo passo, aspettando dalla esperienza i suggerimenti per migliorarla, suggerimenti che dai libri e dalle altre nazioni non si potrebbero così facilmente avere.

PRESIDENTE. Il Senatore Saracco ha la parola.

Senatore SARACCO. Sebbene il brillante discorso pronunciato testè dall'illustre Collega nostro, il Senatore Villari, offra materia a lungo discorso, io sarò molto breve imperocchè non mi sento preparato, nè mi ero proposto di prender parte alla presente discussione.

La difesa del nostro lavoro, che il Senatore Villari ha giudicato opera imperfetta....

Senatore VILLARI. Non ho detto questo.

Senatore SARACCO.... dirò perfettamente inutile, se vuole, poichè egli disse, che respinto il primo articolo proposto dal Governo, le altre parti della legge rimangono vuote di effetto....

Senatore VILLARI. Questa sì è la differenza delle nostre opinioni.

Senatore SARACCO.... La difesa del nostro lavoro, io diceva adunque, che un altro oratore, dal quale, men che da qualunque altro, mi sarei aspettato così severo giudizio, qualificava addirittura, come una povera cosa; io so, o Signori, che appartiene per buona ventura ad uno dei Colleghi nostri, altrettanto dotto quanto autorevole, e perciò mi guarderò bene d'invadere il campo d'azione riservato particolar-

mente all'illustre Relatore dell'Ufficio Centrale. Ho desiderato piuttosto di parlare perchè mi preme raddrizzare certi giudizi espressi nella tornata di ieri, i quali mi consigliano, anzi mi spingono a domandare alcune spiegazioni, per norma e regola del voto che dovrò deporre nell'urna.

Fino a ieri, che io sappia, niuno degli oratori che presero parte alla presente discussione, niuno aveva mostrato di dubitare che le disposizioni contenute nel primo articolo della legge, quale venne approvata dalla Camera dei Deputati, escissero fuori intieramente dal diritto comune. Tutti, fino a ieri, si erano messi d'accordo nel riconoscere, che questo articolo primo del progetto ministeriale tende a rovesciare il principio giuridico delle prove nella materia della responsabilità civile; che anzi, ciascuno di noi aveva avuto opportunità di apprezzare le considerazioni esposte nella Relazione dell'onorevole Ministro che precede il disegno di legge, ond'egli si era mosso a proporre questa deroga al diritto comune, in favore degli operai che rimanessero vittime del lavoro.

Ora le cose paiono mutate di un tratto. Nella seduta di ieri un esimio giureconsulto, un luminaire della scienza giuridica ha manifestato un giudizio alquanto diverso. Egli ha detto che l'articolo del Governo consacra semplicemente una teoria vecchia, e mira tutt'al più ad allargare le basi della presunzione della colpa, che la legge mette già a carico del padrone, nei casi di infortunio avvenuto sul lavoro.

Queste sono le parole testuali che ho raccolto dalla bocca dell'onorevole Senatore Miraglia, onde si dovrebbe concludere, che tutti, quanti siamo, membri dell'Ufficio Centrale, oratori che presero parte all'attuale discussione, e fin gli onorevoli Ministri che presentarono il disegno di legge, tutti siamo caduti in errore, quando abbiamo creduto, che si trattasse nel caso presente di introdurre in legge precetti nuovi e discordanti in molta parte dal diritto comune.

Io non so, egregi Colleghi, quale effetto abbiano prodotto sull'animo vostro queste parole dell'esimio uomo, ma non esito a dichiarare che codesto linguaggio mi ha profondamente turbato l'intelletto; e se da un lato sento di dover resistere alla tentazione di entrare in campo senza una vera e propria preparazione,

devo per ciò stesso desiderare, che quei gravi dubbi che mi sono entrati nella mente vengano dalla bocca dell'oratore stesso, o da altri fra i Colleghi nostri, i più competenti nella materia, opportunamente diradati e risolti.

L'onorevole Miraglia diceva dunque che l'articolo del progetto non contiene altra cosa, fuorchè la consacrazione di una vecchia teoria. Ma di grazia, domando io, se le cose stanno in questi termini, quale ragione vi ha da essere, che non arrivo a comprendere, perchè se ne abbia da fare il soggetto di una legge speciale? E perchè non si accetta il testo emendato dall'Ufficio Centrale, che se ne appella in tutto alle leggi esistenti?

In verità, o Signori, io ci perdo tutto il mio latino, e quando fosse vera la sentenza dell'onorevole Miraglia, mi par difficile che si possa spiegare tanta insistenza da una parte a voler conservare l'articolo del Governo, e la istessa e forse maggiore resistenza per parte dell'Ufficio Centrale e di coloro che dividono il medesimo pensiero. Converrebbe piuttosto credere che ci troviamo tutti davanti ad un grande equivoco che ciascuno ha interesse di veder dissipato.

E prima di ogni altro, a me pare, vorrà l'on. Ministro per l'Agricoltura e il Commercio, che è pure un distintissimo giureconsulto, farci sapere, se sia disposto a fare quietanza all'onorevole Miraglia, e ringraziarlo della lezione di diritto civile, con la quale, senza volerlo certamente, e mosso dalle migliori intenzioni del mondo, l'oratore stesso si è adoperato a combattere le dottrine esposte nella Relazione ministeriale.

Però l'onorevole Senatore, come ho già detto, ha voluto temperare il senso di questa sua affermazione, soggiungendo che l'articolo proposto e sostenuto dal Governo allarga le basi della presunzione di colpeabilità, che il Codice civile mette a carico del proprietario, del committente e di tutte le altre persone indicate nell'articolo medesimo della legge.

Anche qui, io non mi sento capace di intendere il giusto senso delle parole pronunciate dall'illustre Miraglia. Il Codice civile non ammette questa presunzione di colpeabilità a carico del padrone e del committente, e sappiamo tutti che l'onere della prova spetta a coloro che si presentano come vittime del lavoro. Invece,

la proposta del Governo scambia interamente le parti, poichè presume, fino a prova contraria, che tutti gli altri sieno in colpa, ad eccezione del danneggiato; ed il buon senso mi dice, che approvando l'articolo del Governo, non si verrebbe soltanto ad esplicitare, sibbene ad introdurre una legislazione nuova, ed affatto contraria, sul grave e delicato argomento. Né val dire, che in altri casi somiglianti la legge provvede altrimenti, vale a dire, che prevale lo stesso principio, che si vorrebbe adottare coll'art. 1 del progetto ministeriale. Per ciò appunto che la legge statuisce altrimenti, sebbene si tratti di casi aventi analogia con quelli di cui si discorre, convien dire che il legislatore abbia avuto le sue buone ragioni per imporre un diverso sistema di prova. Ma l'onorevole Senatore Miraglia mi insegna altresì, che è molto pericoloso sentenziare per analogia di casi, quando siamo in presenza di un testo chiaro di legge; e qui non si tratta veramente di allargare i criteri della legge nella materia della prova, ma si piuttosto di istituire un diritto nuovo, che debba sovrapporsi all'antico.

Senatore GIANNUZZI-SAVELLI. Domando la parola.

Senatore SARACCO. Io sono disposto, quanto altri mai, ad adottare quella interpretazione, che sia più favorevole alla classe degli sventurati. Lo dico anch'io, e lo sento: *Res sacra, miser*.

E quantunque io non professi le stesse opinioni dell'onorevole Senatore Villari, pure non credo di essere a nessuno secondo nel grande amore che porto alla classe operaia, quella ben s'intende, che suda e lavora.

Ma per quanto vivo sia il mio desiderio di aderire ad una interpretazione la più consentanea alle aspirazioni dell'animo mio, io dico e sostengo, che nel caso presente non si tratta propriamente di allargare le basi di una presunzione legale fondata sul diritto comune, e sanzionata dalla giurisprudenza, ma si piuttosto, di spostare, anzi di capovolgere e rovesciare i principi del diritto civile, nella materia che regola la responsabilità dei padroni e dei proprietari verso le persone da essi dipendenti, che sono colpite da qualche infortunio, in corso di lavoro.

La questione non giunge nuova appresso di

noi, ma si agita per tutto altrove, e poichè il caso volle che ieri mi capitasse sott'occhio l'intero numero di un periodico francese molto stimato che è l'*Economiste*, nel quale si discute appunto la stessa controversia, considerata, nelle sue linee principali, udite, di grazia, o Signori, in quali termini si trova riassunta una brillante dissertazione avvenuta davanti l'Accademia delle scienze morali e politiche di Parigi, sul tema della questione operaia davanti il Codice civile.

Fra i molti oratori che presero parte alla discussione, l'uno di essi, pubblicista e giuriconsulto distintissimo, diceva che egli non sapeva vedere quale vantaggio ci abbia da essere a voler spostare legislativamente la responsabilità nei casi di infortunio. Vi ha infatti, per lo meno, l'egual grado di presunzione, che l'operaio è stato vittima della sua imprudenza e di un caso fortuito, quanto di una causa imputabile all'incuria del padrone. Perchè adunque il carico della prova dovrà ricadere sul padrone? Egli è locatario di un servizio, si è detto, e perciò deve essere responsabile del danno che ne può derivare, anche fortuitamente, a chi lo regge. Ma qui, si confonde, rispondeva l'oratore, la locazione dei servizi personali con la locazione di una cosa. A carico del locatario, che l'ha ricevuta in buono stato, sta la presunzione che l'abbia deteriorata col fatto proprio, se la rende in cattivo stato. Ma il padrone non dispone della persona dell'operaio, che impiega in un determinato lavoro, o per dir meglio non dispone de'suoi movimenti. Perchè adunque si dovrà uscire dal diritto comune, ed imporgli una prova negativa ben più difficile che non sia quella positiva? Egli non è altrimenti colpevole, se non quando gli strumenti del lavoro fossero difettosi, od abbia impiegato l'operaio in un lavoro che eccedesse la sua capacità.

Allora, senza dubbio, la colpa anche lieve, trascina la responsabilità, ma anche questa vuol essere dimostrata.

Fin qui l'*Economiste* non intendeva far altro fuorchè riferire le opinioni espresse davanti a quel Corpo autorevole, che è l'Accademia delle scienze di Parigi, ma in fine dell'articolo che mi sta dinanzi l'autorevole pubblicista, che n'è l'autore, esprimeva il proprio giudizio colla frase seguente: *Tout cela me semble être le bon sens même*.

Io non partecipo soltanto a questa opinione, ma parmi, col buon senso alla mano, di poter soggiungere che si farebbe opera iniqua ed assurda quando si accettasse il principio dell'articolo 1, che presume in colpa il committente fino a che questi non abbia dimostrato che l'infortunio avvenne per cause indipendenti da un fatto che sia ad esso imputabile. Basterà infatti rivolgere uno sguardo sopra una pubblicazione « Del patronato di assicurazione e soccorso per gli infortuni del lavoro in Milano » per acquistare quel convincimento che mi sono formato e che porto nell'animo. Ciascuno sa che questa Società di patronato è composta di brave persone le quali spendono del proprio e si occupano amorevolmente, non solo ad aiutare materialmente la classe degli operai, ma eziandio a diffondere in essa il principio salutare dell'assicurazione contro gli infortuni che si verificano sul lavoro. Ciò deve bastare, perchè tutti noi dobbiamo prestar fede alle cose che essi hanno veduto e vanno esponendo nel rendiconto annuale della Società. Or bene, da questo documento, che ciascuno di voi è in grado di consultare, ho imparato che venne fatta una inchiesta a fine di conoscere la ragione vera ossia la imputabilità degl'infortuni avvenuti nella provincia e nella città di Milano, onde erano emersi i fatti seguenti: sopra 1390 accidenti avvenuti nel 1884, solamente per 619 si potè accertare la causa dominante degli infortuni toccati agli operai; e sopra questi 619 accidenti fu riconosciuto che 523 erano dovuti a casi fortuiti, 71 all'imprudenza delle vittime, e soltanto 22 alla responsabilità degli intraprenditori.

Ragionando dunque sui dati di questa statistica, alla quale io do almeno lo stesso valore di qualunque statistica pubblicata dal Ministero dell'Industria e del Commercio, si deve concludere che su cento infortuni avvenuti sul lavoro, poco più di tre sono imputabili alla colpa od alla negligenza degli imprenditori. E mentre i fatti parlano con tanta eloquenza, avremo noi l'insigne coraggio di proclamare il principio, assolutamente contraddetto dalla esperienza, che gli intraprenditori si debbono presumere in colpa, talchè ad essi si appartenga dimostrare, che gli accidenti dei quali sono chiamati a rispondere, derivano da casi fortuiti o di forza maggiore, ovvero da altre cause im-

putabili alle persone stesse impiegate nel lavoro? Ma, non è questa, o Signori, una vera assurdità, ed un enorme privilegio in favore di una classe, che si converte visibilmente a danno di altre persone che hanno eguale diritto alla protezione dello Stato? O che le leggi civili portano l'impronta della distinzione delle classi, per accordare una diversità di trattamento Giustizia a tutti, privilegio a nessuno.

*Voci.* Bravo, bravo.

Senatore SARACCO. Ma c'è qualche cosa di più. Io non credo, e se fossi in errore i miei Colleghi mi correggeranno, che nel corpo delle nostre leggi e neanche nella legislazione straniera si trovino le tracce di una disposizione, che regoli il principio della solidarietà fra le persone responsabili, com'è quella consacrata con l'art. 1 del presente disegno di legge, quale è uscito dal voto della Camera elettiva, ed è sostenuto virilmente dal Governo. Intorno a questo argomento, io non intendo e non ho bisogno di parlare lungamente imperciocchè la materia è stata luminosamente trattata ieri dall'onorevole Senatore Auriti, e con tale limpidezza di ragionamenti, che sarebbe addirittura un fuor d'opera, ed una presunzione la mia, se volessi aggiungere nuove considerazioni, per dimostrare l'enormezza delle proposte che stiamo discutendo.

Certo è, onorevole Villari, che dei Senatori presenti in Roma, quando questo progetto di legge venne portato innanzi agli Uffici, nessuno che io sappia è sorto a sostenere che il progetto stesso si dovesse accettare nei termini, coi quali era stato approvato dalla Camera elettiva. Io dirò una parola che sento vera, ma che forse parrà esagerata: io dico, che una specie di sacro orrore si è impadronito di quasi tutti i miei Colleghi....

Senatore GUERRIERI-GONZAGA. Domando la parola.

Senatore SARACCO. Dico quasi tutti i miei Colleghi, e certo di una grandissima maggioranza dei Senatori presenti in Roma a quel tempo, a cagione appunto delle disastrose conseguenze e dei pericoli ai quali si troverebbero esposti i proprietari di beni rustici ed urbani, nei casi specialmente che furono oggi adombrati dall'onorevole Senatore Villari.

Difatti l'onorevole preopinante si arrestava davanti ad una ipotesi, che era quella di un signore dimorante in Roma, che faccia costruire una sua casa a Milano, il quale si volesse tenerè

responsabile *in solidum* coll'imprenditore dell'opera, se durante la costruzione dell'edificio medesimo uno o più operai rimanessero offesi o perdessero addirittura la vita.

Se fosse vero, diceva l'onorevole Villari, che questo proprietario dovesse rispondere del fatto d'altrui, come altri suppone, in questo caso crederei anch'io che l'articolo della legge si dovesse emendare...

Io confesso, che un ausiliario così potente, qual'è l'onorevole Villari, non avrei sperato mai di poter conquistare; eppure, per tener fede alle sue dichiarazioni, anch'egli dovrà adagiarsi a veder modificato l'articolo, imperciocché niuno di coloro che approvano l'art. 1, niuno, io credo, vorrà sorgere in quest'Aula a mettere in dubbio che, una volta approvata questa legge, nei termini proposti dal Governo, il proprietario, a cui alludeva il Senatore Villari, non debba in determinati casi sopportare le conseguenze del fatto di altrui.

Così l'ingegnere che dirige i lavori dovrà rispondere solidariamente del fatto dell'imprenditore, e questi potrà essere chiamato a scontare gli errori del primo. Tal'è insomma, e così stretta la catena della solidarietà che avvince insieme gli uni e gli altri, indipendentemente da ogni presunzione di colpa, che fino l'onorevole marchese Caracciolo mi è parso disposto a condannare questa parte della legge, che noi recisamente combattiamo.

Qui sta la vera ingiustizia; e per quanto sia vivo nell'animo nostro il desiderio di adottare un provvedimento salutare a tutela della vita degli operai, è impossibile che il Parlamento adotti una disposizione che (mi scusino la parola) sarebbe una vera mostruosità, perché sotto il nome di solidarietà si verrebbe a creare una responsabilità che non esiste, e non può esistere davanti al diritto comune.

Nè vale dire che le conseguenze ricadranno in fin dei conti su quello che sarà riconosciuto colpevole. Anzi l'onorevole Villari soggiungeva che non vi è tribunale al mondo che voglia pronunciare una sentenza di condanna contro l'innocente. Decisamente l'onorevole Villari è diventato il nostro migliore ausiliario.

Egli suppone che i veri colpevoli sieno tutti in grado di pagare; ma quando il colpevole non è responsabile, non è forse vero, che le conseguenze dell'infortunio ricadranno egual-

mente a carico degli altri, quantunque possano dimostrare di aver agito in perfetta buona fede e di aver prese tutte le precauzioni, a difesa della salute e della vita degli operai?

Mi consenta piuttosto l'onorevole Villari, che io faccia le meraviglie, che col grande ad acuto suo ingegno egli non abbia veduto di un tratto che questi vincoli di solidarietà inceppano grandemente il movimento dell'industria e del lavoro. È chiaro infatti, che davanti al nuovo stato di cose che si vuol creare, ciascun proprietario cercherà di pigliare le sue precauzioni e vorrà principalmente sapere, se coloro che si presentano per ottenere la concessione di un'opera presentino una responsabilità materiale. E la conseguenza sarà inevitabilmente questa, che i poveretti non si troveranno in grado di poter concorrere con gli altri, perchè non potranno dare le stesse garanzie. Ecco le belle conseguenze che derivano dalla ingerenza dello Stato nei rapporti fra i committenti e gli operai.

Ma, si è pur detto che i tribunali correggeranno l'acerbità della legge. È facile rispondere, che i tribunali sono e devono essere schiavi della legge, e quando una disposizione chiara e netta di legge venisse a consacrare il principio della solidarietà, nessuno può mettere in dubbio che la magistratura del nostro paese voglia ribellarsi a questa prescrizione tassativa, senz'altro ad essa si appartenga di investigare, se il diritto di rivalsa si possa esercitare con frutto contro coloro che fossero i veri colpevoli.

Ecco, o miei Signori, quali saranno gli effetti di questa legge, se voi approverete l'art. 1. Qualche cosa si deve pur fare, e noi siamo quasi disposti di gran cuore a concorrere col voto, per aiutare le buone intenzioni del Governo, ma così come l'articolo sta scritto, non è possibile che noi lo accettiamo, perchè troppo tristi e disastrose sarebbero le conseguenze che ne dovrebbero necessariamente derivare.

Nè io mi persuado, e neppure ho inteso dire che vi sieno delle buone ragioni di altra natura, perchè possiamo indurci ad escir fuori dal diritto comune, e sanzionare un provvedimento così eccezionale. Intendo che si possa, anzi si debba, quando si tratta di salvare l'ordine pubblico, tutelare la pubblica moralità.

Ma qui non mi sembra davvero che soccorrano considerazioni di questa natura, e credo

piuttosto che versino in grande errore coloro, i quali si affidano, che una volta approvata questa legge basterà che gli operai offesi nella persona in corso del lavoro si rivolgano ai tribunali per ottenere immediata giustizia, vale a dire una pronta condanna delle persone, che sono dichiarate solidariamente responsabili. Anche questa sarebbe una illusione. Quando la presunzione della colpa stasse a carico del padrone o del proprietario o di qualunque altro, nessuno tuttavia potrà, io credo, negare a costoro il diritto di dimostrare in giudizio, che il fatto per cui sono ricercati è frutto di forza maggiore, od è dovuto al caso fortuito ed alla negligenza di coloro stessi, che domandano l'indennità.

Per la qual cosa, è altrettanto certo, che anche sotto l'impero del nuovo articolo di legge sorgerebbero gravi e lunghe contese, senz'altro per questo rispetto la causa dell'operaio si possa ritenere migliorata, al punto di credere che arriverà molto più rapidamente a conseguire l'indennità che gli fosse realmente dovuta.

Anche in tal parte si sono parimenti esagerate le difficoltà che i lavoratori devono presentemente superare, per ottenere buona e pronta giustizia. Ma fosse pur vero, che in taluni casi, e più spesso per la negligenza delle persone danneggiate, la giustizia sia venuta lenta a lenire gli infortunati sofferti, non si deve dimenticare, che speciali disposizioni contenute nei successivi articoli dell'attuale progetto di legge, dei quali l'onorevole Villari ha negato l'efficacia, se non verrà approvato l'art. 1, provvedono con molto amore a migliorarne le sorti. Basterà ricordare il testo dell'articolo che stabilisce il minimo dell'indennità dovuta al danneggiato nei casi espressamente determinati, colla facoltà lasciata al giudice di fissarla in proporzioni maggiori, e niuno che sia imparziale potrà mettere in dubbio i benefici che promettono le disposizioni contenute in altri dei successivi articoli, che assicurano al danneggiato il beneficio della gratuita clientela, e stabiliscono il principio dell'intervento del pubblico ministero al quale apparterrà di promuovere l'azione in giudizio, nell'interesse del danneggiato. Si possono trovare insufficienti questi provvedimenti, ma sarebbe sovranamente ingiusta l'affermazione, che non siasi cercato di agevolare a questi sventurati la via, per chiedere ed ottenere pronta e sicura giustizia.

Ma tornando anche una volta a ragionare dei fini che si propone l'art. 1 del presente disegno di legge, io mi domando, se sia poi vero, che si otterranno quei grandi risultati di ordine superiore, dei quali vi parlava pur dianzi con tanto convincimento l'egregio Senatore Villari. È proprio vero che questa legge è destinata ad essere il preludio della pacificazione sociale? Questa insistenza a dare un primo passo sopra una via, della quale non è possibile prevedere l'uscita, non deve ammonire il Senato che bisogna appunto andare a rilento per non mettere il piede sopra un terreno lubrico e pericoloso?

Io voglio essere netto e voglio dire chiaramente il mio parere.

Il sistema, dirò meglio, le idee dell'onorevole Senatore Villari sono note. Egli le ha sempre sostenute con calore e con quel sentimento vero di carità che lo distingue. All'onorevole Villari non dispiace fra altre cose, l'intervento diretto dello Stato nei rapporti contrattuali fra padroni ed operai. Io invece non posso dire altra cosa, fuor questa, che mi trovo in un campo assolutamente opposto al suo, e queste ingerenze dello Stato non le ammetto nè poco nè assai. Ammetto bensì il principio dell'assistenza sociale, come la vuole l'onorevole Caracciolo di Bella, ma non ammetto la teorica, che lo Stato debba concorrere con la sua azione diretta, a risolvere le questioni sociali, perchè non è difficile intravedere le fatali conseguenze che si faranno sentire sul corpo sociale.

Udite infatti quello che avviene. Quando nell'altro ramo del Parlamento si discuteva il presente disegno di legge, alcuni oratori di parte avanzata sorsero a dire che accettavano questo provvedimento come un avviamento a cose maggiori, che si aspettavano dentro un prossimo avvenire. Più tardi, cioè pochi giorni addietro una voce di persona autorevole, che certamente non si dorrà se dirò che più di ogni altra era autorizzata a parlare davanti all'altro ramo del Parlamento in nome del partito radicale il più avanzato, nell'occasione appunto che si discuteva un modesto disegno di legge per aumento di stipendio ai maestri elementari, dichiarava che il partito accettava il provvedimento come un semplice acconto, e lo accettava soprattutto, nella persuasione che, in un tempo non lontano, si sarebbe anche pen-



sato a stabilire il minimo salario dovuto agli operai.

Ecco, o Signori, dove vogliono venire questi signori!

Un altro oratore di parte moderata, forse un socialista della cattedra, diceva a sua volta che era pronto a dare il voto a questa legge, non già perchè a parer suo se ne dovessero ottenere dei grandi risultati, ma in vista ed in aspettazione di cose maggiori; e conchiudeva il suo discorso sempre corretto e temperato colle parole seguenti:

« La legge presente non risolve che sotto un solo aspetto il problema sociale, e se la Camera, come spero, l'approverà, indi trarranno ragione di sperare gli operai, che non tardi a seguirla un'altra legge per la quale abbiano ad essere assicurati eziandio contro gl'infortuni fortuiti, o provenienti da forza maggiore. Quest'altra assicurazione più non si potrà chiedere al capitale, *ma si dovrà concedere dallo Stato*. Ed io col desiderio e col voto affretto il giorno in cui l'importante concetto sarà dal Governo e dal Parlamento incarnato in un disegno di legge ».

La cosa mi pare espressa in termini molto chiari, da non poterne dubitare. È la bandiera del socialismo di Stato, che accenna di entrare a tamburo battente nella nostra legislazione, e che io ripudio con tutte le forze di una coscienza convinta. A questo riguardo io mi associo interamente alla opinione manifestata ieri con tanto brio dall'onorevole Senatore Caracciolo, perchè credo con lui che le dottrine sparse dai socialisti della cattedra, dei quali niuno è che non riconosca le buone e sante intenzioni, più che a fare il bene, abbiano giovato a diffondere il germe delle agitazioni sociali, che minacciano la libertà e la sicurezza delle nazioni più colte e civili.

Ma vi è di più, e senza tornare di proposito sulle teorie esposte dal Senatore Villari, basterà rilevare alcune frasi pronunciate nella seduta di ieri, che mi hanno particolarmente ferito l'orecchio, perchè dobbiamo farci persuasi della necessità di infrenare gli slanci generosi dell'animo, che prendono facilmente la forma di una aperta condanna delle istituzioni presenti. Difatti uno degli oratori di parte ministeriale lasciò credere con le sue parole, che sotto l'impero del Codice civile, gli operai non

ottengono buona giustizia. Questo giudizio di un valent'uomo, che ha diritto a tutto il nostro rispetto, potrebbe passare inosservato in questa Aula, ma fuori di qua sarà inteso altrimenti, perchè servirà ad avvalorare il sospetto nell'animo delle plebi, che vi sia una giustizia per i ricchi, ed un'altra per la classe degli operai e della povera gente.

Io vorrei non aver inteso queste parole, almeno imprudenti, e sarei felice se avessi inteso male, e meglio ancora, se l'illustre magistrato che le ha pronunciate volesse correggere, l'impressione che il Senato ne ha dovuto provare.

L'onorevole Caracciolo fu invece, come sempre, castigato e corretto nelle sue aspirazioni. Egli parlò semplicemente del diritto che hanno i lavoratori all'assistenza sociale. E fin qui sta bene. Ma vi è un altro oratore, l'onorevole mio amico Alvisi, il quale è andato molto, ma molto più innanzi, sì che oserei dire che questa volta la sua parola trascorse al di là dei suoi veri intendimenti; imperciocchè l'onorevole Alvisi è tal uomo, che sdegnava accarezzare le plebi per amore di una mal sana popolarità ed è amico dell'ordine, quanto altri in quest'aula. Ma che vuole? Io temo, che la parola abbia tradito il suo pensiero, poichè ha riconosciuto e proclamato il principio del diritto al lavoro, e si è specialmente occupato del dovere che ha lo Stato di provvedere alle sorti dei lavoratori delle campagne, che logorano la vita nelle paludi: tutte cose che non hanno a che fare, od a che vedere col presente disegno di legge.

Una volta che si voglia entrare a capo fitto nel sistema del socialismo di Stato, ossia dell'assistenza sociale intesa nel senso che lo Stato si debba sostituire all'attività privata, riconosco di buon grado che l'on. Alvisi avrebbe della ragione da vendere; ma è altrettanto vero, e lo prego a riflettere, che le parole da esso pronunciate in mezzo a noi sono le stesse che formarono in tutti i tempi la parola d'ordine degl'insorti, presso le barricate di Parigi. Vivere lavorando, o morire combattendo: ecco qual'era il grido di guerra dei combattenti di giugno! Veda adunque l'onorevole mio amico Alvisi, che più in là di così non si potrebbe andare, pur muovendo dalle migliori intenzioni del mondo.

Egli è sempre all'ombra dei grandi principî, che si preparano i rivolgimenti sociali, e però,

SESSIONE DEL 1882-83-84-85-86 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 APRILE 1886

finchè avrò fiato crederò di servire fedelmente, ed utilmente il mio paese, combattendo sempre, con tutte le forze dell'animo, queste fisime di una legislazione sociale, che in fondo non farà altra cosa, fuorchè creare delle grandi delusioni nelle classi più infelici della società.

Senatore ALVISI. Domando la parola.

Senatore SARACCO. Signori, io confesso che senza volerlo, mi sono intrattenuto, forse più del dovere sovra questo importante argomento. Io spero, che il Senato mi perdonerà se gl'importanti discorsi, pronunziati ieri ed oggi da così valenti oratori, mi trassero ad occupare lungamente la sua attenzione. Amerei adesso concludere, rivolgendo un'ultima parola all'onorevole signor Ministro dell'Agricoltura e del Commercio. Crede ella, signor Ministro, che l'approvazione di questo primo articolo, tal quale fu approvato dall'altra Camera, e che fino ad ora ha mostrato di voler mantenere....

GRIMALDI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Sempre.

Senatore SARACCO.... Mi lasci dire; fino ad ora, perchè spero sempre che ella voglia arrendersi alle considerazioni ed alle preghiere dei migliori amici del Governo. Crede ella, per avventura, che l'approvazione di questo articolo possa essere considerata come una vittoria del Gabinetto attuale? Se così esso crede, io dubito che s'inganni a partito. Per me, la cosa non è dubbia: la vittoria sarà tutta del partito radicale, il quale si prepara alle urne a combattere contro di noi, che siamo di parte moderata, e contro gli uomini che seggono sui banchi del Governo.

Il partito radicale si sentirà, per molti indizi, licenziato a farsi bello di questa prima vittoria, ed avanti ai comizi elettorali se ne varrà per invitare le moltitudini a portare in Parlamento il maggior numero di coloro, che vengano a rafforzare il partito, ed a conquistare maggiori trionfi.

Badate a voi, o signori Ministri, non è che il primo passo che costa; una volta fatto il primo passo, è difficile l'arrestarsi sulla china. Noi vi avvertiamo, ed ecco, perchè noi, amici vostri, non ci sappiamo risolvere a votare in favore della legge. La nostra coscienza vi si ribella. *Bene! Bravo!*

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio ha facoltà di parlare.

GRIMALDI, *Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio*. Non mi dissimulava le molte difficoltà ed i molti ostacoli, che avrei dovuto attraversare, per il trionfo del disegno di legge ora sottoposto alle deliberazioni del Senato. Ma vedo che le difficoltà e gli ostacoli sono anche maggiori di quelli che io prevedeva. Però combatto e combatterò fino all'ultimo. Nulla mi spaventa e nulla mi trattiene, perchè credo di sostenere una tesi, non di privilegio, ma di giustizia. Il voto del Senato potrà dire il contrario ed io lo rispetterò; ma però manterrò salda la mia opinione, e come Ministro, Deputato e cittadino, cercherò di farla trionfare.

Non mi ha spaventato neppure l'arma del ridicolo adoperata contro di me, che ho avuto l'onore di sostenere, per la prima volta, nell'uno e nell'altro ramo del Parlamento, la discussione dei problemi sociali, non più in forme generiche e vaghe, ma con disegni di legge concreti e precisi.

Ho detto il ridicolo, perchè, mentre nell'altro ramo del Parlamento io sosteneva con tutto il calore e con tutta convinzione quei disegni di legge, la sera medesima leggevo nei giornali, che il Ministero li sosteneva per burla. Ed anche nella discussione presente, quando io l'altro ieri, esercitando un mio diritto, chiesi che la discussione fosse aperta sul progetto di legge del Ministero, lessi in un giornale, che avevo io stesso creato l'opposizione in Senato. Adunque, chi non si è spaventato di questi ostacoli, non si spaventa certo dell'ultimo e più formidabile, che l'autorevolissimo Senatore Saracco ha creato nel suo incisivo discorso.

E poichè egli lo chiuse rivolgendosi direttamente al Governo, e dicendo che la vittoria sarà del partito radicale, io darò franca risposta alla sua franca proposta.

Crede sia dovere degli uomini di Stato consentire a tutte le giuste e ragionevoli riforme domandate, non in momenti di tumulto o di eccitazione, ma in tempi normali, per le rette ed oneste vie; credo sia dovere di buon Governo il sostenere le riforme, da qualunque parte siano proposte, purchè informate a concetti di giustizia e di equità, e reclamate da bisogni sociali. Se questa legge vincerà in Senato, vincerà, o Signori, (permettetemi la balda parola) per opera del Ministero e per opera mia, perchè l'ho sostenuta con tutte le mie forze.

Se ne vanti pure il partito radicale innanzi ai comizi; ciò non mi spaventa, perchè coloro che hanno buon senso vedranno essere stato il Governo a portare e sostenere questo disegno di legge. Nè il fatto può essere distrutto da possibili vanterie di altri partiti.

Ma giacchè l'onorevole Saracco mi ha messo un quesito, consenta che io glie ne ponga un altro. Egli ha riferito parole, giudizi ed apprezzamenti profferiti nell'altro ramo del Parlamento; consenta che glie ne ricordi anche io uno, e se egli ha potuto guardare un lato della medaglia e rivolgere una domanda al Governo, sia concesso a me di guardare l'altro lato della medaglia, e rivolgere una domanda a lui. E gli dirò che, anche nell'altro ramo del Parlamento, fu profferito il giudizio che le istituzioni nostre non sieno buone neanche a fare delle leggi, che contentino in minima parte i diritti delle classi lavoratrici; e che questi diritti non possano essere riconosciuti dal Parlamento, perchè le nostre istituzioni non lo consentono.

Sorsi allora dal mio posto ed adempii al dovere di cittadino, di Deputato, di uomo di Governo, affermando che, per me e per tutti gli uomini d'ordine, le istituzioni nostre sono buone a consentire quanto vi è di giusto, di legittimo e di equo negli interessi delle classi lavoratrici; e che nessuna ragionevole riforma è da esse impedita.

Ora, l'onorevole Saracco, che ha esaminato con la sua altissima mente una parte della medaglia, esamini anche l'altra, e dica, nella sua coscienza, se, respingendosi questa legge (la quale poi non è tutto, anzi non è neanche gran cosa), quel tale partito, la cui vittoria egli ed io certamente non possiamo desiderare, non si presenterà, dinanzi ai comizi, che egli stesso citava, per dire: si trattava di una piccola riforma, eppure nel Senato naufragò!

Evitiamo che ciò possa dirsi; evitiamo ogni pretesto; e dimostriamo, o signori Senatori, che le buone riforme nell'interesse delle classi lavoratrici ci troveranno sempre solleciti a sostenerle.

Io l'ho detto: farò il mio dovere fino all'ultimo. Pensi il Senato, dico anch'io con l'onorevole Saracco; ma pensi, soggiungo, a tutti i lati del problema, a tutte le conseguenze del suo voto. Nè ha efficacia l'argomento dell'o-

norevole Saracco, che le concessioni non valgono, ma saranno un motivo per domandarne delle altre; perchè è appunto questo il dovere dell'uomo di Stato: resistere alle ingiuste pretese, e consentire le domande eque e giuste: nè lice impedire o sospendere queste, per paura delle altre.

Io trovo non molto logico l'onorevole Saracco, e mi ero proposto di esordire dinanzi al Senato nello stesso modo, col quale egli chiuse il suo discorso.

Gli estremi si toccano, ed io avevo pensato appunto di sottoporre al Senato la considerazione, che era questo uno dei primi passi, in quella legislazione sociale, che dovrà essere sottoposta al giudizio del Parlamento, affinchè vengano esaminate tutte le domande delle classi lavoratrici e siano amorevolmente accolte quelle fondate sull'equità e sulla giustizia, respingendosi con coraggio le ingiuste domande che avessero sembianza di privilegi.

L'onorevole Saracco disse pocanzi che, a suo avviso, nulla si deve fare; ma poi vuol sostenere il contro progetto dell'Ufficio Centrale, e decapitando questa legge, mantenere soltanto la misura delle indennità, il gratuito patrocinio, miseri vantaggi, che si traducono in ben povera cosa. Ella dunque onorevole Saracco conviene che qualche cosa pur debba farsi? E quel sacro orrore, che invase le sue membra e che Ella disse avere invaso tutti gli Uffici Senatori, Le ha però impedito di porsi avanti il problema, di discuterlo, di ammettere la necessità di provvedere alla sua soluzione in qualche parte?

Questa soluzione parziale io però non posso ammettere, e dichiaro francamente al Senato che, come rispetto i diritti di questo Alto Consesso, ai quali sono ossequente, così non rinunzio ai miei; e poichè le istituzioni, che ci reggono, mi consentono il diritto, accennato dall'onorevole Villari, francamente dichiaro che lo userò.

Per me, o Signori, la legge sta tutta negli articoli 1 e 6; l'art. 1 è il mezzo; l'art. 6 è il fine ultimo di essa. La *responsabilità* di cui è cenno all'art. 1, è, in sostanza, il *mezzo*; l'*assicurazione*, di cui all'art. 6, è lo scopo cui voglio arrivare io insieme a tutti coloro, che mi hanno onorato del loro benevolo appoggio. Io dunque, quando il Senato non creda di

poter dare il suo voto favorevole all'art. 1, non potrò mai consentire che si apra una discussione su ciò, che a me pare inutile.

Potrò a malincuore rassegnarmi a non fare una legge; ma contribuire a farne una, la quale parmi evidentemente inutile, questo no, o Signori!

Prego il Senato a voler dare il suo voto sull'art. 1. Ove questo non venisse approvato, io fin d'ora dichiaro, che, servendomi dei miei diritti, ritirerò addirittura il progetto. Il Senato non può negarmi la facoltà di non dare il mio nome ed il mio appoggio ad una legge, che riconosco, per lo meno, inutile.

E dopo queste dichiarazioni, vengo alla discussione del disegno di legge.

Mi consenta il Senato che io faccia, prima di tutto, un ricordo storico, stato già accennato da egregi oratori, e specialmente ieri dall'onorevole mio amico, il Senatore Caracciolo Di Bella, relativamente alla Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro.

Nel 19 febbraio 1883, il Governo presentò contemporaneamente due proposte, cioè quella che ora si discute e l'altra, che divenne legge dello Stato, e che fondò la Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro.

La contemporaneità della presentazione di queste due proposte era una necessità logica, poichè, nel concetto dei Ministri proponenti, la Cassa nazionale d'assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro, la quale è la sintesi delle benemerite principali Casse di risparmio del Regno, doveva trovare il suo alimento nella legge di responsabilità ora in discussione.

E senza che io legga tutti gli atti, che ne precedettero la costituzione, prego il Senato di voler ricordare pochi accenni, che possono essere utili nel presente dibattito.

Il Governo, nel presentare la convenzione stipulata con la Cassa di risparmio di Milano, e gli altri istituti, e nel chiederne l'approvazione al Parlamento, così si esprimeva:

« Con questa Cassa, che formerà uno dei nostri primi istituti di previdenza, gli operai e le loro famiglie troveranno efficace aiuto nei giorni, in cui verranno colpiti da uno di quei tanti disastri, che affliggono pur troppo frequentemente la vita di chi lavora.

« Questa Cassa ha eziandio per ufficio di farsi che i padroni, gl'imprenditori ed i committenti contribuiscano all'assicurazione dei loro operai con mutuo accordo. Il che gioverà a rendere più benevoli le relazioni tra gli uni e gli altri, ed anche a scemare la spesa, che agli operai toccherebbe di sostenere per assicurarsi, e quella delle indennità che, per effetto della applicazione della legge sulla responsabilità civile, dovrà essere sopportata dai committenti ».

E soggiungeva, in altro punto della Relazione:

« Importa adunque, che tutti i sinistri del lavoro, e non soltanto quelli pei quali è impegnata la responsabilità dei padroni, vengano assicurati; sia che a ciò provvedano per intero i padroni, sia che vi provvedano insieme padroni ed operai. A questo tendono appunto le proposte, che si contengono nell'art. 6 del disegno di legge sulla responsabilità civile ».

È degno di nota che l'art. 9 del progetto preliminare di convenzione non ammetteva l'assicurazione fatta dai padroni per casi d'infortunio, nei quali fosse esclusivamente impegnata la responsabilità civile, che formava oggetto dell'altro disegno di legge contemporaneamente presentato. Ma l'illustre Luzzatti, delegato dal Ministero a rappresentarlo nella benefica convenzione, propose la soppressione di quell'articolo, ed ottenne l'assenso dai rappresentanti degli istituti consociati.

Egli medesimo, che fu il Relatore del disegno di legge alla Camera dei Deputati, dà le ragioni della soppressione, che non è inutile tener presenti.

« Non sembrò infatti opportuno impedire con un articolo di convenzione, che i padroni, una volta che abbiano assicurato o contribuito ad assicurare i loro operai contro qualsiasi caso d'infortunio, possano assicurarsi contro le conseguenze della responsabilità civile, per tutto ciò che eccede la somma che potrebbe essere liquidata dalla Cassa ai danneggiati nelle condizioni ordinarie. Ammettendo codesta assicurazione non pare infatti che si venga a derogare ai principi che determinarono la fondazione della Cassa, mentre per tale via ad essa si attirerebbero i capi fabbrica e gl'intraprenditori, i quali, altrimenti, pel desiderio di sottrarsi al maggior onere della responsabilità civile, si rivolgerebbero alle compagnie private, che ac-

cumulano con una assicurazione detta *collettiva mista* le due forme d'assicurazione.

« Si manifestarono per verità dei dubbi: 1° sulla opportunità di siffatta estensione, temendo che si snaturi lo scopo della Cassa, la quale dovrebbe sorgere a vantaggio delle sole classi lavoratrici; 2° sulla possibilità che, agevolando agli imprenditori il modo di sottrarsi all'onere gravoso della responsabilità civile, sieno meno diligenti nel tutelare la vita e la salute delle persone che impiegano. Ma il vostro Relatore è persuaso che, se si vuole che i padroni contribuiscano ad assicurare gli operai, sia necessario conceder loro delle agevolanze e permetter loro anche l'assicurazione della responsabilità civile presso la Cassa nazionale. Questo potrà attenuare le conseguenze dell'applicazione di una legge rigorosa sulla responsabilità dei padroni e degli imprenditori, e renderà meno sensibile la concorrenza delle compagnie private alla Cassa nazionale.

« Affermare che l'assicurazione della responsabilità civile debba rendere necessariamente meno diligenti e più incauti i padroni non ci sembra conforme al vero; se così fosse, bisognerebbe concludere che la diffusione dell'assicurazione nelle varie sue specie porta all'imprevidenza, mentre invece l'abitudine diffusa dell'assicurazione accresce i sensi della previdenza e della cautela ».

È da notare altresì che la Commissione della Camera, il cui lavoro fu noto al Senato, ragionando intorno alle condizioni necessarie al migliore incremento della Cassa nazionale per il bene delle classi lavoratrici, osservò che:

« La prima di queste condizioni è che si definisca con rigore la responsabilità degli imprenditori e dei loro dipendenti, e, con procedure sommarie e a buon mercato, si dia modo al diritto degli operai di esercitarsi pienamente. Quando ciò avvenga, è evidente che dovrà svolgersi più rapido l'istituto dell'assicurazione contro gl'infortunî del lavoro; imperocchè generalmente più che la pietà, opera sull'animo dei principali l'interesse, ed essi saranno spinti dalle nuove condizioni giuridiche a promuovere cotesta maniera utilissima di previdenza fra i loro operai. Mirano a questo scopo le « disposizioni intorno alla responsabilità civile dei padroni, imprenditori e altri committenti nei casi d'infortunio », compilate dall'onorevole

Ministro del Commercio, sulle tracce di disposizioni analoghe presentate alla Camera nelle precedenti Sessioni ».

La Camera dei Deputati approvò la convenzione, che fu quindi presentata al Senato, corredata di tutti i precedenti. Il Governo non nascose al Senato, nella sua Relazione, gl'intendimenti che aveva, nel fondare la Cassa nazionale e le risorse che si aspettava per il suo incremento da una responsabilità civile più efficace e completa.

È bene ricordare le parole della Relazione ministeriale.

« Noi siamo convinti che, mercè l'opera efficace degli Istituti fondatori, agevolati nel loro compito dall'azione vigorosa dei Sodalizi di mutuo aiuto e dal benefico intervento delle Società private di patronato costituite da filantropi, la Cassa nazionale attirerà a sè una forte legione di lavoratori; massime se, rinvigorendo le disposizioni vigenti in materia di responsabilità civile nei casi d'infortunio, gli imprenditori si accorgeranno che, aiutando gli operai ad assicurarsi, compiranno un atto di filantropia, che si risolve in una bene intesa tutela dei loro interessi ».

E senza più oltre dilungarmi su questo argomento, debbo in ultimo ricordare che, nell'altro disegno di legge presentato nella tornata del 19 febbraio 1883, gl'indicati concetti erano confermati, ed era sempre più dimostrato lo stretto legame fra le due proposte governative. Voi, onorevoli Senatori, che avevate piena contezza di quanto ho avuto l'onore di ricordarvi, fra gl'inni ed i plausi approvaste la legge, che fondava la Cassa nazionale di assicurazioni, alla quale sapevate che l'unico alimento serio non poteva essere se non quello nascente da questo disegno di legge a voi fin da allora ben noto.

Sapevate che, senza rinvigorire la responsabilità civile dei padroni ed imprenditori, senza renderla più efficace, non sarebbe sorto in essi l'interesse di assicurare gli operai, il che era il fine ultimo delle proposte governative. Talchè, è vano illuderci: senza l'approvazione del disegno di legge ora a voi sottoposto, diventa quasi inutile la fondazione della Cassa nazionale, alla quale voi contribuiste, sapendo che la sua vita ed il suo sviluppo sarebbe dipeso dalle proposte attualmente in discussione: e quindi consentitemi che vi dica

SESSIONE DEL 1882-83-84-85-86 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 APRILE 1886

aver voi voluto il fine, senza ammetterne il mezzo, che ora volete negare.

La prova di quel che io vi dico si ha evidente, guardando i risultati della Cassa nazionale di assicurazione, i quali sono meschini, appunto perchè manca nei padroni ed imprenditori l'interesse ad assicurare i loro operai.

La legge 8 luglio 1883, che approvò la fondazione della Cassa nazionale, demandò al Governo l'approvazione delle tariffe e di tutti i regolamenti di amministrazione. Provvide a ciò il Governo, ed io ebbi cura di passare all'Ufficio Centrale la raccolta dei regolamenti e delle tariffe.

Nei regolamenti son prevedute le diverse specie di assicurazione, cioè la individuale; la

collettiva semplice; la collettiva combinata, la quale riguarda anche l'assicurazione della responsabilità civile dei padroni ed imprenditori.

Io non voglio dilungarmi su questo argomento, ma vorrei che il Senato consultasse l'opera compiuta dall'Amministrazione, per convincersi della necessità di favorire lo sviluppo della Cassa nazionale di assicurazione.

Intanto, nonostante la solerzia della benemerita Cassa di risparmio di Milano e degli altri istituti a lei associati, i risultati, come ho detto, sono meschini.

E perchè il Senato ne abbia cognizione, io leggo il prospetto del numero degli operai assicurati dal dì in cui cominciò a funzionare la Cassa nazionale, fino al febbraio ultimo:

Prospetto del numero degli operai assicurati presso la Cassa nazionale d'assicurazione sugli infortuni degli operai sul lavoro in ciascun mese dall'agosto 1884 (1) al 1° marzo 1886 ed aumento percentuale del numero degli assicurati delle assicurazioni collettive. (2)

MESI	Numero delle polizze		Numero degli operai nelle assicurazioni collettive	Aumento percentuale del numero degli operai compresi nelle polizze collettive
	individuali	collettive		
<b>1884</b>				
Agosto . . . . .	4	»	»	»
Settembre . . . . .	12	1	100	»
Ottobre . . . . .	23	3	195	»
Novembre . . . . .	25	3	195	»
Dicembre . . . . .	42	12	1,621	»
<b>1885</b>				
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>
Gennaio . . . . .	64	15	1,678	3.5
Febbraio . . . . .	99	18	1,792	6.8
Marzo . . . . .	144	20	2,424	35.4
Aprile . . . . .	182	26	2,767	14.2
Maggio . . . . .	251	29	6,342	130.0
Giugno . . . . .	254	31	6,982	10.0
Luglio . . . . .	278	43	7,802	11.8
Agosto . . . . .	285	56	9,330	19.5
Settembre . . . . .	302	62	9,856	5.6
Ottobre . . . . .	314	68	10,441	5.9
Novembre . . . . .	326	86	13,249	37.1
Dicembre . . . . .	346	92	13,841	4.5
<b>1886</b>				
Gennaio . . . . .	364	119	17,727	28.0
Febbraio . . . . .	394	141	19,336	9.1

(1) Nel 19 agosto 1884 fu emessa la prima polizza.

(2) Sono comprese le assicurazioni *semplici* e le *combinate*; le *prime*, cioè, fatte dai soli padroni a vantaggio degli operai, rispettivi, o fatte dai padroni in concorso cogli operai stessi, ma nelle quali non è assicurata la responsabilità civile dei padroni; le *secondo*, quelle, cioè, in cui è assicurata parzialmente la responsabilità civile dei padroni.

Debbo notare che il prospetto, di cui ho dato notizia al Senato, è compilato, aggiungendo al numero degli operai assicurati alla fine di ciascun mese, il numero degli assicurati durante il mese seguente (colonna *c*), e nella colonna *d* si trovano i rapporti percentuali dell'aumento del numero degli operai in un mese, in confronto al numero di quelli assicurati al principio del mese stesso, e dall'insieme di questi rapporti risulta l'aumento verificatosi nelle assicurazioni collettive durante il periodo gennaio 1885-febbraio 1886.

Nell'indicato prospetto è degno di nota osservare, che il maggior aumento si verificò nel maggio 1885, quando del presente disegno di legge fu fissata la discussione nella Camera dei Deputati; e dopo, o non vi è aumento o è in proporzioni piccolissime. Ed ora che il disegno di legge è posto all'ordine del giorno del Senato, sono stati assicurati in Sicilia 6109 operai appartenenti a 53 miniere di zolfo, come mi vien confermato dalla Direzione della Cassa nazionale di assicurazioni.

Prego il Senato di considerare in queste cifre la riprova di quel che ho detto. Quando si è creduto che la legge, ora in discussione, potesse essere approvata, le assicurazioni sono aumentate; quando si è creduto che essa fosse abbandonata o non prossima alla discussione, le assicurazioni son diminuite, o rimaste stazionarie; in ogni modo è certo che la Cassa nazionale, alla quale furon concessi privilegi ed esenzioni, non ha dato i risultati che se ne attendevano, appunto perchè la responsabilità civile non è completa ed efficace, e quindi non vi è l'interesse di esimersene mediante l'assicurazione. Ed io non mi stanco di ripetervi che l'assicurazione è il fine ultimo delle mie proposte. Come vi ho detto fin da principio, più che la pietà può l'interesse; ed il beninteso interesse per assicurare non può aversi in altro modo, se non rendendo efficace e seria la responsabilità dei padroni ed imprenditori. Tutti i giuristi di questo mondo dicano ciò che vogliono; ma non potranno mai negare che il diritto comune è incompleto in questa materia, e che le esigenze della industria moderna e della moderna civiltà richiedono una nuova legge.

Non uscirà certamente dal mio labbro una parola, che non suoni rispetto verso la magistratura; ma dico che essa non può far diversamente

di ciò che ha fatto finora nei casi a lei sottoposti, perchè essa deve avere innanzi a sè unicamente il Codice, il quale non corrisponde, nell'argomento che discutiamo, alle necessità odierne.

Nel famoso tempio di Atene vi è una lapide la quale ricorda il nome dell'unico operaio morto durante quel lavoro di tanti anni.

Come volete che la Grecia si occupasse del nostro problema, quando, in un'opera così colossale, che aveva durato tanti anni, un solo operaio era morto; e fu un caso tanto raro che se ne conserva la memoria, come di un soldato morto sul campo di battaglia, combattendo da valoroso?

E volete che di leggi come questa si fosse inteso il bisogno trenta o quaranta anni fa?

Certamente no.

E l'onorevole Saracco, che si mostra così restio a qualunque specie di legislazione sociale, mi permetta di chiedergli se sia proprio il momento di enunciare una massima così assoluta, quando ieri i telegrammi ci riportarono ciò che un ottantenne uomo di Stato pronunziava alla Camera inglese.

L'illustre uomo di Stato, che ha la Germania, al quale nessuno può essere superiore nell'affetto al suo sovrano ed alla sua patria, fa una legislazione sociale, che ormai si conta a volumi, e questi portano tutti la sua firma!

Discutiamo giuridicamente, finchè vogliamo, ma volendo ricorrere, come dobbiamo, a criteri politici e sociali, non saprei, o Signori, perchè noi soli dovremmo essere restii a qualunque passo avanti, e resistere alla corrente invece di guidarla al bene, ponendo, come diceva benissimo l'onorevole Villari, delle dighe. Perchè noi soli, innanzi a tutto il mondo civile che procede, dovremmo mostrarci immobili e negar tutto?

No, o Signori. Io credo che l'uomo di Stato debba avere il coraggio ed il polso fermo per resistere alle correnti della piazza; credo che l'uomo di Stato debba reprimere, quando ne sia il caso; ma la repressione è un fatto transitorio, un doloroso dovere che si compie; essa non può certamente elevarsi a sistema di Governo.

Ora, il negare l'adito a questa legge, il voler negare assolutamente ospitalità nella nostra legislazione a qualunque riforma si voglia fare

nell'interesse delle classi lavoratrici, mi pare che sia opera non giusta, non sennata, non opportuna.

L'onorevole Senatore Saracco parlò d'ini-quità, d'ingiustizia; parlò di sovvertimento del Codice civile e di tutte le buone regole giuridiche; parlò finalmente di privilegi.

Intendiamoci su di ciò, poichè è bene spiegarci chiaramente e liberamente, come si adice ad uomini, che liberamente discutono.

Crede davvero, l'onorevole Saracco, che sia privilegio quello che si fa con questa legge, o quello che si fa con qualche altra legge a vantaggio delle classi operaie?

Invece il concetto ispiratore della legislazione sociale è un solo; quello di temperare altri privilegi che vi sono, e che debbono essere temperati al giusto, in modo che, fra tutte le classi sociali, possa regnare l'armonia e la pace.

Se si parla di *privilegi*, e si vogliono tutti sopprimere, laceriamo addirittura il Codice civile, poichè è un privilegio la minore età, è un privilegio il sesso, è un privilegio fino la prodigalità. Ora, o Signori, quando vi sono tutti questi privilegi, che in sostanza sono tutele, potete dire quel che volete; ma non potete negare la tutela anche alle classi operaie in ciò che è giusto ed equo.

Consentitemi, a questo proposito, che io ripeta ciò che dissi alla Camera dei Deputati sullo stesso argomento, in risposta a coloro, i quali sostenevano che il Codice civile protegge gl'incapaci e non i deboli, quasi per dedurne che una legge, alla quale vogliamo dare il titolo e l'efficacia di protezione dei deboli, non abbia ragione di esistere col Codice civile attuale.

Io sostenni, come sostengo tuttora, che nel disegno di legge ora in discussione si trova precisamente esplicita la funzione dello Stato in favore dei deboli.

La incapacità è un'istituzione giuridica; la debolezza è lo stato naturale. Quando il Codice civile viene in aiuto della donna, avendo riguardo alla debolezza del sesso; del minore, avendo riguardo alla debolezza dell'età; dell'insano di mente, avendo riguardo alla debolezza dell'intelletto; il Codice civile non esercita se non quella funzione di Stato, da me accennata, non solo nei rapporti di diritto privato, ma anche, sotto alcuni aspetti, nei rapporti di

diritto pubblico. Lo Stato sopperisce a questa debolezza, creando la figura giuridica dell'incapacità, come in altre leggi crea la figura giuridica della responsabilità civile. Sono tutte forme dello stesso concetto, il quale è precisamente questo: che lo Stato deve proteggere i deboli; assicurarli nelle condizioni della società moderna contro i forti; deve, insomma, sopperire, nei primi, alla loro deficiente attività.

E giacchè si invoca il Codice civile, mi rivolgo per un momento ai giuristi, e dico ad essi: se nell'art. 339 del Codice civile lo Stato sente il bisogno di proteggere anche i prodighi, poichè ad essi assegna un curatore, come può restare indifferente all'infortunio degli operai, quasi che colui, il quale scialacqua le sue sostanze, meriti quella protezione, che viene negata all'operaio?

Dunque, quando vogliamo parlare di Codice, parliamone pure; io non disdegno la discussione; ma dico che questo Codice, il quale protegge tante specie di debolezze, deve pure avere il debito di proteggere questa, che deriva dall'inferiorità delle condizioni intellettuali, morali e materiali.

Ma, o Signori, la questione, che ci occupa, non deve essere guardata esclusivamente o principalmente dal lato giuridico; e francamente mi sorprende il vedere un uomo politico della forza e dell'autorità dell'onor. Saracco fermarsi ad esaminare questioni d'inversione di prova, di presunzione legale ed altre quisquillie giuridiche.

Il nostro ufficio qui non è di difendere interessi speciali e ristretti, non è di esaminare i fatti, circoscrivendoli in un articolo di Codice. Il nostro compito è molto più largo; esso è di esaminare gl'interessi dal punto di vista generale; è di vedere se occorrono nuovi provvedimenti, conformi alle esigenze della civiltà moderna; non già di ridurre le cose nei limiti di una disposizione di legge già esistente. Quest'ultimo è ufficio del magistrato, il quale è chiamato ad esaminare i fatti ed i fenomeni sociali attraverso la legge scritta; ma l'ufficio del legislatore non è questo.

Certo vi sono delle questioni, che, per loro natura, debbono essere esaminate esclusivamente dal punto di vista giuridico; ma in quelle di ordine sociale potete voi non tenere conto delle



condizioni presenti della società e delle condizioni dell'industria moderna?

Potete voi non tener conto dei progressi, che essa dovrà e potrà fare, e degli interessi di coloro, che vi cooperano, quali sono le classi lavoratrici?

Dunque, o Signori, in argomenti di questo genere l'errore sta nel guardare unicamente o precipuamente l'aspetto giuridico, e non quello sociale. A me pare, che questi due aspetti debbano essere guardati insieme, e che l'ultimo debba prevalere.

Poichè la questione giuridica è stata trattata, io, se non altro per deferenza agli egregi oratori, che ne han parlato, dovrò fermarmi un momento su di essa. Ma ciò non toglie che la questione sia tutt'altro che giuridica: essa è principalmente politica e sociale.

Mi si consenta di dire che vi è un grande equivoco, quando si dice, che l'unica base dell'attuale disegno di legge è la presunzione della colpa; e quindi indebitamente su di questo soltanto si sono fermati alcuni oratori.

No, o Signori, non vi è solo la presunta colpa, ma vi sono tre concetti fondamentali, che sorreggono il disegno di legge, come ebbi l'onore di esporre innanzi alla Camera dei Deputati.

Il primo è quello, su cui si fermò in quell'Assemblea l'onor. Minghetti, cioè la sua azione preventiva. Fate qualunque codice, qualunque legge per disciplinare le industrie e porre padroni ed imprenditori nel caso di garantire la vita dei loro operai; quando avrete fatto questo, dovrete pur stabilire le sanzioni per rendere efficace la legge. E fra le sanzioni vi è la responsabilità, che noi vogliamo nell'art. 1. Non potrete certo negarmi che il pericolo d'incorrere in una responsabilità seria ed efficace renderà più cauti e più curanti della salute e della vita degli operai i padroni, gli imprenditori ed i proprietari.

In secondo luogo, vi è il principio della tutela al più debole. Nè mi impensierisce l'argomento, che in alcuni casi, qualche padrone o qualche imprenditore possa essere punito per una colpa non sua; non mi pare che sia questo argomento una ragione per cui non dobbiamo provvedere ai casi, nei quali il povero operaio cade per colpa, per incuria, per trascuranza del padrone. Così che, per conto mio,

questo è uno dei principî che dobbiamo tenere a mente.

La terza ragione, che milita in favore di questo disegno di legge, è la impossibilità nel lavoratore di adottare da sè stesso i mezzi di preservazione, perchè non può e non sa procurarseli. Ha forse l'operaio impiantato egli l'opificio? Ha forse acquistato egli le macchine? Ha forse fatto egli le riparazioni?

Anche se le avesse potuto fare, gli sarebbe mancata l'abilità, gliene sarebbero mancati i mezzi.

Che volete che sappia l'operaio delle macchine, delle quali si provvede un intelligente imprenditore? Che volete che sappia dell'uso di esse?

Occorre poi esaminare le condizioni dello imprenditore e dell'operaio nel ricercare la prova e nel poterla produrre innanzi al magistrato. Quegli ha tutto per sè; l'intelligenza, i mezzi materiali, l'influenza: questi nulla ha di tutto ciò. Il diminuire tali disuguaglianze è un atto di privilegio, o non è invece un atto di giustizia?

L'onorevole Caracciolo di Bella vi ha letto sul proposito l'opinione di Bismarck, ed io non la ripeterò. Ricordo soltanto che essa è troppo recisa nel segnalare la difficoltà, anzi la impossibilità da parte dell'operaio di raccogliere e presentare le prove.

Dagli oppositori di questo disegno di legge ho inteso segnalare casi speciali trovati col lanternino, per dedurne l'enormità dell'art. 1. Ad essi potrei facilmente contrapporne altri, per indurne la conseguenza contraria: però non è questo il metodo, con cui deve procedere un legislatore. Non vi è legge in questo mondo, che non produca o che non possa produrre qualche inconveniente; e se bastasse ciò, nessuna legge sarebbe fatta.

Bisogna esaminare i criterî politici e sociali, dai quali una proposta di legge è ispirata: bisogna guardare i vantaggi e gli inconvenienti, che essa può produrre: bisogna esaminare il fondamento su cui si regge: bisogna vedere se è resa necessaria dalle condizioni, nelle quali si trova la società: e, dopo questo, dedurne la opportunità e convenienza dell'approvazione o del rigetto.

Non si può e non si deve ricorrere a qualche caso speciale, forse non verificato e non verifi-

cabile. E quando pure potesse verificarsi e producesse qualche inconveniente, devesi perciò solo abbandonare il concetto di una legge di giusta tutela per le classi lavoratrici?

L'onorevole Saracco ha parlato di una pubblicazione fatta dal Comitato di patronato di Milano e di una statistica contenuta in essa, relativamente alla provincia di Milano. Deducendo da questa che gl'infortunî nascenti da colpa degl'imprenditori costituiscono un numero esiguo di fronte agl'infortunî degli operai sul lavoro, trova in ciò un argomento per non accettare la mia proposta.

In quanto alla statistica debbo notare che, se non è difficile il farla relativamente al numero ed alle conseguenze degli infortunî, è malagevole e potrei dire impossibile il farla quando vuoi riferire alle cause, che li producono. Come e da quali elementi può esser tratta l'indagine se l'infortunio avvenne per colpa del padrone od imprenditore, se per colpa dell'operaio, se per caso fortuito, se per forza maggiore?

Rammento che, nell'altro ramo del Parlamento, gli avversari del disegno di legge mi opponevano una diversa percentuale: essi dicevano che il 20 per cento degli operai morti o rimasti impotenti era da addebitare a colpa dei padroni, e l'80 per cento al caso fortuito ed alla forza maggiore. Anche ad essi io rispondevo, come rispondo all'on. Saracco: provatemi la esattezza dei vostri calcoli; quali sono le statistiche a cui ricorrete?

Esse non possono essere serie, perchè sfugge alla ricerca statistica la causa, che ha prodotto l'infortunio. Difatti il Ministero d'Agricoltura e Commercio si preoccupò di disporre queste statistiche, e che cosa si è fatto? Si è ricorso al Ministero dell'Interno ed a quello di Grazia e Giustizia, per avere i rapporti della pubblica sicurezza dal primo, e quelli dei magistrati dal secondo; ma che cosa dicevano? I primi ed i secondi rapporti constatavano i fatti, ma sulle cause di questi fatti ben poco si è potuto indicare, ben poco si è potuto chiarire.

La Relazione citata dall'on. Saracco (e non intendo fermarmi sulla esattezza dei dati statistici in essa contenuti) osserva però che, sebbene i casi di responsabilità dell'imprenditore siano poco numerosi in proporzione degl'infortunî, pure dai rapporti speciali risultava spesso

la mancanza di ripari, che si sarebbero potuti adottare. Ciò conferma quel che io ho già detto sulle ricerche statistiche; ed in ogni modo il Comitato di patronato riconosce la necessità della legge, ed anzi fa voti che venga accolta la proposta ministeriale, invece di quella adottata dalla Commissione della Camera dei Deputati, pressochè simile a quella ora proposta dall'Ufficio Centrale del Senato.

Veda dunque l'on. Saracco che la statistica, nell'animo dei componenti il Comitato di patronato, non è stata una ragione sufficiente per non volere la legge, nella quale invece esso insiste.

L'illustre Senatore, quando ha voluto fare un ricordo, doveva farlo per intero, come l'ho fatto io.

In ogni modo è certo che la necessità di un provvedimento efficace è abbastanza provata dalla statistica generale fatta degl'infortunî avvenuti, che trovasi riportata nella Relazione ministeriale.

L'onorevole Saracco ha ripetuto ciò che è già detto nella Relazione dell'Ufficio Centrale, che cioè noi, in Italia, siamo i primi ad affrontare ed a risolvere audacemente il problema; ma anche su ciò è bene intenderci, e consenta il Senato che io mi vi fermi alquanto. E poichè il Relatore dell'Ufficio Centrale parlerà dopo di me, sarà nel caso di rettificare ciò che io dirò sul proposito.

Prima di tutto, vi è la Svizzera, che ci ha preceduti, avendo adottato una legge quasi simile a quella che io sostengo.

Poi, o Signori, debbo dichiarare che spesso, nelle nostre discussioni, si adopera una maniera molto strana di ragionare, quando si tratta di invocare ciò che si fa negli altri paesi. D'altra banda parmi evidente che gli stessi problemi si pongono diversamente negli Stati, a seconda delle diverse condizioni ed abitudini, nelle quali essi si trovano.

Ciascuno di noi, per sostenere la sua tesi, invoca le leggi degli altri Stati. Ora, nel parlare di leggi straniere, non dobbiamo prenderne quella parte soltanto che giova alla nostra tesi e solo quella presentare (perchè tutte le legislazioni del mondo allora si presterebbero a questo artificio); ma dobbiamo invece esaminarle in tutta la loro integrità, mettendole in rapporto alle abitudini, alle tra-

dizioni ed alle condizioni di fatto, che esse regolano.

Cominciamo a guardare la Francia, brevemente però, perchè non voglio far perdere tempo al Senato.

La Francia ha presso a poco un Codice come il nostro. Orbene, colà ha esistito, per più tempo, una giurisprudenza contraria alle classi lavoratrici. Da qualche tempo a questa parte comincia invece ad essere favorevole.

Ora, ammesso che noi abbiamo una legge, la quale si presta ad avere una doppia giurisprudenza, non è meglio risolvere la questione ed evitare ogni incertezza? Non è meglio risolvere il problema e non lasciare le classi lavoratrici in balia dei magistrati, che oggi possono giudicare in un modo, domani in un altro? Dunque col criterio giuridico vi dico: data una questione che formi materia di diverse opinioni nella giurisprudenza, mi pare giusto ed opportuno che si faccia una legge per risolvere la controversia.

Ma poi in Francia si acquetano forse alla giurisprudenza? In quel paese vi sono già otto progetti di legge presentati, senza che nessuno ne sia venuto in porto. Anche il nostro è stato da più tempo all'ordine del giorno, ed oggi finalmente è presentato alle vostre deliberazioni. La Francia avrà avuto altre cose urgenti da provvedere.

Però il fatto degli otto progetti vi dimostra, che anche lì si pensa a questo interesse sociale; e perchè, quando noi vi possiamo provvedere un poco prima della Francia (essendo i nostri bisogni più urgenti, perchè la Francia ha la giurisprudenza favorevole agli operai e noi non l'abbiamo), perchè, dico, aspettare che provvedano prima le altre nazioni ed essere gli ultimi noi?

Dunque, giuridicamente parlando, anche in Francia si sente il bisogno di provvedere; lo che prova sempre più, che la nostra proposta è già matura, e preceduta da esperienze, da studi, da iniziative.

In Inghilterra l'ultima legge votata, e che segnò un gran passo, fu fatta per risolvere una questione che per il nostro Codice non avrebbe mai esistito; perchè il problema, invece di presentarsi sotto la forma, con la quale si presenta da noi, si presentava sotto un altro aspetto. Infatti lì dominava una giurisprudenza,

secondo la quale, mentre si rendevano responsabili i padroni e gli intraprenditori verso i terzi, non lo erano poi pei danni sofferti da un lavoratore, derivanti da colpa di un compagno d'opera. E su quel che s'intenda per compagno di lavoro sorsero dubbî variamente risolti.

Quindi l'Inghilterra fece la sua ultima legge per risolvere questa questione, ed ammise l'azione per risarcimento dei danni contro l'intraprenditore, come se la vittima non fosse stato un operaio dell'intraprenditore medesimo, nè addetto all'industria di lui. In Inghilterra, dove abbondano le Società di assicurazioni, dove volontariamente padroni e imprenditori assicurano i loro operai o concorrono alla loro assicurazione, non vi è bisogno di una legge, che fissi la responsabilità come mezzo di prevenzione, o che si proponga di eccitare l'assicurazione. No, là vi era il bisogno di guardare il problema sotto un altro rapporto. La legge inglese vi ha provveduto, ed ha migliorato le condizioni degli operai, che ha ritenute degne di maggior considerazione e di più efficace tutela. Lo stesso intento noi ci proponiamo con altri mezzi appropriati ai bisogni italiani.

L'Austria ha fatto un Codice industriale. E trovatevi un articolo che fissi l'onere della prova! No, l'Austria lascia al prudente arbitrio del magistrato, caso per caso, di determinare la prova, non imponendone il carico nè all'una, nè all'altra parte. Ora io questo sistema non l'approvo. Ma però non mi si invochi l'Austria per chiudermi la bocca, e per dirmi che essa ha adottato un criterio diverso dal nostro. No, l'Austria non è arrivata fino al punto, a cui noi vogliamo arrivare con l'articolo primo, ma è arrivata fino a dire al magistrato: in ciascun caso chiedete la prova a carico di chi vi pare più giusto che la dia.

E la Germania ha risoluto il problema con l'assicurazione obbligatoria.

Non è questo molto di più della responsabilità sancita dall'art. 1, che vi propongo? Non è un modo più duro, più forte, che obbliga tutti gl'intraprenditori ad entrare in associazione ed a pagare il contributo in nome degli operai?

Eppure ho sentito dire che il mio progetto è più grave dell'assicurazione obbligatoria!

Chi dice così non ha presente la legge tedesca.

L'onorevole Alvisi e qualche altro oratore mi hanno domandato perchè io non ho avuto il coraggio di presentare un progetto di legge fondato sul principio dell'assicurazione obbligatoria.

Però l'Ufficio Centrale ha respinto questo concetto; ed io ne dirò qualche parola. Non si può discutere opportunamente di una legge sull'assicurazione obbligatoria, dopo che, nel 1883, abbiamo creato la Cassa nazionale di assicurazioni per gli operai. Allora era il momento di esaminare se alla forma di assicurazione volontaria doveva essere sostituita quella dell'assicurazione obbligatoria.

Il Parlamento invece di quest'ultimo sistema accolse il primo. Oggi dunque difficilmente si può tornare indietro, poichè a quella Cassa abbiamo dato attribuzioni, benefici, esenzioni e privilegi. Come volete ora risuscitare la questione dell'assicurazione obbligatoria, quando l'avete ieri risolta in un senso contrario?

Ma poi io vi faccio notare, o Signori, che il Bismarck stesso, per fare trionfare la legge sull'assicurazione obbligatoria in Germania, dovette per tre volte presentarla al Parlamento; fu respinta nelle prime due; e vinse finalmente nella terza.

Quali e quanti ostacoli avrebbe nel nostro Parlamento una legge sull'assicurazione obbligatoria?

Ma bisogna essere pratici.

Io non esaminerò gli argomenti, che possono addursi contro il sistema dell'assicurazione obbligatoria; ma vi dirò soltanto che, mentre contro la legge di responsabilità oggi sorgono dei giuristi ad opporre l'autorità del Codice, pensando non doversi mai deviare dal criterio giuridico; quando io stesso presentassi un progetto di legge sull'assicurazione obbligatoria, griderebbero alla violazione del principio di libertà, mi lapiderebbero addirittura. Ebbene, a passare per cattivo giurista mi ci accontento; per violatore dei principi di libertà, no.

Ora, o Signori, per essere pratico, nel paese nostro la legge sull'assicurazione obbligatoria cadrebbe, sia per gli antecedenti che vi sono, sia per molte altre considerazioni, che io taccio, ma che tutti intenderanno.

Ma vi è un'altra considerazione; non basta dire: creiamo l'assicurazione obbligatoria; occorre altresì studiare il meccanismo adatto per questo; bisogna creare i congegni opportuni.

La legge germanica consta di oltre un centinaio di articoli, coi quali si creano organismi, associazioni professionali, tribunali arbitrali, ufficio imperiale di assicurazione, e via discorrendo. Io non voglio tediarvi, esponendovi tutta la legge tedesca. Ma guai se un Ministro italiano si permettesse soltanto di presentare un progetto di legge così complicato!

L'onorevole Saracco ha parlato del sacro orrore, che invase il Senato, quando fu chiamato ad esaminare il presente disegno di legge; ha detto ingiusto, iniquo l'art. 1. Ma che dovrebbe egli dire della legislazione tedesca?

In essa vedete il concepimento di un uomo di Stato veramente insigne.

Egli mentre da un lato presenta al suo Parlamento e fa approvare la legge di proroga contro i socialisti; dall'altro propone e fa votare tutte quelle leggi, che costituiscono, nella mente di quell'uomo di ferro, un sistema intero di governo, perchè in Germania vi è una completa legislazione sociale già attuata.

In Germania l'operaio si prende dalla nascita; si comincia ad esaminare quando è atto a lavorare e lo si garantisce, quando l'età non gli consente di lavorare. L'operaio è assicurato contro l'infortunio, contro le malattie.

Non resta che l'ultimo lato del problema, quello di assicurarlo contro la vecchiaia; ma anche a ciò tende la legislazione germanica.

Quando questo sarà risolto, l'operaio, col sistema tedesco, sarà assicurato dal giorno in cui nasce, a quello in cui muore.

Ora di contro a tutto questo movimento dobbiamo noi starcene colle mani alla cintola? Non dobbiamo far nulla per le classi lavoratrici?

Ma facciamolo, o Signori, mentre noi non abbiamo bisogno, come lo ha avuto il principe di Bismarck, di domandare leggi eccezionali contro i socialisti. Facciamolo ora, quando nessuno Spartaco batte alle nostre porte; quando fortunatamente le nostre classi operaie sono oggetto d'invidia delle nazioni straniere, per la loro laboriosità, per la loro onestà; facciamolo, o Signori, quando in queste classi lavoratrici non si è ancora inoculato quel veleno che in altri paesi produce effetti che tutti certamente deploriamo. Facciamolo, o Signori, quando vediamo che, dietro il feretro delle vittime dei Prati di Castello, segue un esercito di operai, i quali vanno piangendo i loro compagni defunti, ma

non elevano alcun grido, non elevano alcuna protesta: E ciò perchè, o Signori, essi fidano sull'opera della legge e sulla bontà delle istituzioni. Non menomiamo noi stessi questa fiducia, che essi hanno; correggiamo i loro difetti, quando è il caso; resistiamo, se l'ordine pubblico lo richiede; ma d'altra parte riconosciamo i loro diritti.

Questi, sono a mio modo di vedere, i criteri politici e sociali, che ci possono ispirare ad approvare questo disegno di legge, e confido che il Senato lo porrà sotto le sue grandi ali.

Ho detto fin da principio che mostrerei poca deferenza a coloro, i quali hanno parlato anche del lato giuridico della legge, se non ne dicessi una parola; ma la dirò proprio di passaggio, perchè, ripeto, la questione per me non è unicamente o principalmente giuridica.

L'onorevole Saracco oggi credette di porre in contraddizione me con l'illustre Senatore Miraglia, il quale parlò dell'inversione della prova, e disse che era una *frase infelice* contenuta nella Relazione ministeriale.

Io mi limito a dire che, se mal non mi appongo, il concetto dell'onorevole Miraglia non è stato quello di ritenere che il caso, che forma oggetto di questa legge, sia già compreso nella legge comune; ma che si tratta invece di una presunzione legale, aggiunta alle altre già sanzionate nel Codice civile.

(L'onorevole Miraglia fa segni di assentimento).

E di fatti; o Signori, in fondo vi è una presunzione, non poggiata solo sulla presunta colpa, ma sulle altre ragioni, che ho avuto l'onore di esporre.

L'onorevole Senatore Auriti, che da più tempo nelle aule giudiziarie e nelle legislative sono abituato ad ammirare come un uomo molto acuto d'ingegno, e che ieri ho attentamente ascoltato; mi pare che si avvicini molto al mio progetto.

Egli però disse delle cose, che mi permettono di rettificare.

Disse, in primo luogo, che io era quasi costretto a non accettare alcun emendamento, talchè la mia resistenza a non accettare il progetto dell'Ufficio Centrale potrebbe essere caratterizzata quasi come un atto di costrizione da parte mia verso il Senato.

Io dichiaro francamente di no. Io non accetto,

nè posso accettare il progetto dell'Ufficio Centrale, per la semplice ragione che sono convinto dell'inutilità di una legge non informata al principio ch'io sostengo.

Ora io posso rinunciare (a malincuore del resto) a vedere trionfare il mio principio; ma fare trionfare una legge, che a me pare inutile, questo no. Ciò costituisce l'unica ragione, per cui non posso accettare transazioni o emendamenti di sorta; o *tutto o nulla*.

L'onorevole Auriti disse ancora che il progetto di legge aveva trionfato nell'altro ramo del Parlamento per pochi voti. Io mi permetto di notare (per quanto possa valere, ed unicamente per rettificare un fatto) che nell'altro ramo del Parlamento trionfò con circa 60 voti di maggioranza. Vero è che, quando fu sottoposto alla prova delle urne il primo articolo, passò con la maggioranza di tre voti; ma tutta la legge, ripeto, passò poi con la maggioranza di circa 60 voti.

Non intendo trarre alcuna conseguenza da quanto ho detto, ma intendo rettificare un fatto.

Se fosse lecito di scrutare il segreto dell'urna (cosa che non può, nè deve farsi; ed è fortuna che non si faccia), dovrei trarre questa conseguenza: che l'articolo primo fu il più avversato, perchè annunciava un principio di responsabilità e di solidarietà, che anche a molti dell'altro ramo del Parlamento pareva un po' ostico. Però io aggiunsi l'articolo 6, in forza del quale la responsabilità, in sostanza, diventa un mezzo, mentre il fine è l'assicurazione. Con ciò ho modificato il concetto della legge, ed a senso mio ho creduto di renderla più utile; e l'onorevole Senatore Auriti parmi abbia convenuto su questa interpretazione.

Ora da quel voto dovrei concludere che dall'altro ramo del Parlamento il sistema dell'assicurazione (che secondo il mio progetto costituiva e costituisce il fine ultimo della legge) fu trovato così buono, da vincere quella resistenza manifestatasi all'approvazione del primo articolo.

Ma, checchè sia di ciò, è certo, o Signori, (e con ciò rispondo a coloro che, pur favorevoli ad essa, non le hanno data tutta quella importanza che merita) che lo scopo di questa legge è unico, cioè assicura l'operaio, che in caso d'infortunio, senza lungherie giudiziarie, egli,

se tuttora vivente, o la famiglia, se disgraziatamente è morto, troveranno una qualche riparazione.

Con questa legge lo scopo si raggiunge: o con la responsabilità dell'articolo primo, o con l'assicurazione, alla quale la prima serve di sprone e di incitamento.

L'onorevole Senatore Auriti consentiva in una parte del mio concetto. Egli diceva: convengo che gli operai nulla possono sapere, nulla possono prevedere e quindi ritengo che meritino il soccorso e la tutela della legge: però, egli soggiungea, dovrebbe bastare per i padroni e per gli imprenditori la prova di aver fatto tutto quanto era in loro potere, ed il resto dovrebbe lasciarsi al magistrato nei singoli casi. Ed all'uopo ricordava che si può, secondo il nostro Codice civile, ammettere la presunzione, in ogni caso, in cui sia ammessa la prova testimoniale.

Ma io osservo al Senatore Auriti che, una volta che egli ritiene potersi lasciare ai magistrati, nei casi speciali, la cura di applicare il concetto più rigido e più severo, egli lo deve ritenere buono; perchè adunque vuol lasciarne l'applicazione in facoltà del magistrato? non è meglio formularne una disposizione legislativa?

Io non starò a discutere dei vari autori, che parlano di questa materia, ma ieri il Senatore Auriti diceva, che non si riscontrava fra questa e le altre presunzioni già stabilite dal Codice alcuna analogia; poichè nelle regole della locazione o conduzione la presunzione della legge si poggia sul criterio contrattuale, che il conduttore deve mantenere la casa in buono stato; e su ciò sono fondate tutte le obbligazioni poste a suo carico.

Io domando al Senatore Auriti: e nel caso dell'operaio non si tratta di una locazione di opera? e se la presunzione deve valere per legge in favore del locatore contro il conduttore; perchè non deve essere egualmente dovere dello imprenditore di avere tutte le cure possibili a vantaggio di colui che gli loca la sua opera?

Egli ha anche detto, a proposito della solidale responsabilità (e le sue parole mi sono rimaste impresse): « è troppo riunire in una catena tanti individui con funzioni diverse », e portava innanzi al Senato un caso, che colpì moltissimo.

Egli diceva: cade un ponte, di chi è la responsabilità?

Può essere dell'ingegnere, che lo ha ideato, o dell'architetto o del capomaestro, che hanno provveduto alla parte muraria, o di chi ha provveduto alla parte metallica; e la responsabilità può essere di tanti diversi individui, e come si farà a trovare il vero colpevole?

Io semplicemente gli rispondo: se tutto questo è difficile per l'imprenditore, non lo è molto più per l'operaio?

Come volete che l'operaio faccia queste ricerche, che sappia chi è l'autore del suo infortunio? Come volete che veda se è l'ingegnere, che ha ideato il ponte, o quello che ha diretto la parte muraria, o quello che ha diretto la parte metallica?

Capisco che non è bene, nei casi ordinari, avvincere tanti individui con funzioni diverse alla stessa catena; ma appunto perchè vi sarebbe difficoltà e quasi impossibilità negli operai di trovare fra questi diversi individui, in queste diverse funzioni, il vero responsabile, con l'articolo primo si dice che la responsabilità sarà solidale.

Ma che danno porta la responsabilità solidale, quando vi è poi regresso verso il vero colpevole? Lasciate che l'imprenditore, il quale ha pagato, si rivolga al proprietario, o viceversa; lasciate che l'uno o l'altro o entrambi si rivolgano all'ingegnere o direttore; tra loro le condizioni giuridiche sono uguali, ed uguali le condizioni morali e materiali. Dunque, o Signori, si tratta di una responsabilità solidale di fronte all'operaio, come espressione della tutela, che gli dà la legge; ma che si decompone immediatamente, poichè riprende il principio di responsabilità individuale, e si scioglie il principio di responsabilità collettiva. Sicchè si troverà il vero colpevole, il vero responsabile, e fra tante funzioni si troverà quella che ha mancato allo scopo. Ma tutto questo perchè volete farlo fare ad un infelice operaio, il quale nulla ha per sè, e volete che lo faccia nel momento in cui soffre o è moribondo?

Io sono gratissimo a tutti i diversi oratori, i quali hanno preso la parola in questa discussione, ed hanno sostenuto il disegno di legge.

E ringrazio l'onorevole Senatore Allievi, il quale non solo è nel caso di dire una parola autorevole, come quella di ogni altro Sena-

tore, ma di dirne una più autorevole ancora per la pratica, alla quale egli stesso ha accennato.

L'onorevole Allievi diceva: bisogna distinguere le industrie in due categorie; quelle che richiedono una intelligente direzione, e quelle che possono affidarsi alle classi lavoratrici. Per le prime egli consentiva nella rigidità del principio; per le seconde voleva qualche temperamento; ma concludeva, con una lealtà che l'onora, che, ove nulla possa trovarsi di concreto nel suo senso, voterà il principio della legge e l'art. 1 del Ministero.

Ed io vorrei che parecchi, prima di dare il voto sull'art. 1, liberato un momento il pensiero da tutte le discussioni giuridiche, che in un progetto di simile natura dovrebbero avere ben piccola parte, si facessero questo ragionamento.

È vero che l'art. 1 con la responsabilità solidale, che avvinghia tante persone, può far nascere qualche inconveniente; ma dall'altra parte si deve anche por mente a tutti i casi nei quali sia impossibile all'operaio il procurarsi una prova e quindi, sulla base di essa, reclamare i suoi diritti.

Se gli onorevoli Senatori porranno mente a questo quesito, senza farsi guidare da sentimentalismo, dal quale anch'io, come l'onorevole Caracciolo, sono lontano; se considereranno la questione dal punto di vista dell'equità sociale; vedranno che, non ostante la sua durezza, il fine dell'art. 1 è l'assicurazione, non nella forma rigida, a cui è arrivata la legge tedesca, ma con la forma mite, che già la nostra legislazione ha inaugurato con la Cassa nazionale d'assicurazione.

Quando si vedrà ciò, io spero, anzi sono sicuro che il Senato vorrà votare l'art. 1, e con esso tutta la legge, che su di quello interamente riposa.

Io vorrei che il Senato ponderasse bene tutte le considerazioni politiche, che in parte furono accennate, e che si presterebbero ad un lunghissimo esame.

E tutti coloro, che temono per il Codice civile e che avvinti a questa arca santa, credono di non dover andare avanti, pensino che così ogni ragionevole riforma verrebbe impedita.

Quando si giura sul Codice civile, come si giura sul Corano; quando si crede che nulla

possa farsi che non sia in questo libro; non si oserà mai andare avanti. Il Codice civile, o Signori, è tale opera, che, come tutti i Codici, non può esser mutata facilmente; però mi piace ricordare che l'illustre Senatore Poggi, chiamato ad esaminare un altro progetto di legge, quello sul credito agrario (mi duole che l'egregio uomo non sia presente), nella sua Relazione, egli, illustre giureconsulto, scrisse che il Codice civile non è l'arca santa.

Mi compiacqui nel leggere quelle parole, perchè sperai che, se molti la pensassero in questo modo, la mia legge sarebbe giunta in porto.

Io spero in coloro, i quali convengono con me che, se il Codice civile non è opera da essere mutata con leggerezza, debba pure sapersi accomodare alle esigenze della civiltà e della industria moderna; e credo che essi saranno con me nel ritenere che alle condizioni della industria e della civiltà moderna sia necessaria una legge, che provveda in modo efficace ed incisivo al problema che ci occupa.

Termino ripetendo la mia dichiarazione: meglio nessuna legge, che una legge inutile, ed insisto perciò, senza transazioni di sorta, sulla mia proposta.

Senatore GIANNUZZI-SAVELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GIANNUZZI-SAVELLI. Io esito molto a prendere la parola in questa discussione. La naturale modestia mi imporrebbe il silenzio. Perciocchè io sono solo a rappresentare quella minoranza impercettibile che si è formata nel seno dell'Ufficio Centrale.

La grande maggioranza di esso non ha creduto di poter secondare le mie idee.

Ora io, che per ufficio e per abito ho grande rispetto delle maggioranze, oserei tanto meno d'insorgere questa volta contro di essa, atteso il profondo convincimento che ho della maggior dottrina e prudenza dei miei egregi Colleghi.

Ma, se questa considerazione mi ritiene, d'altra parte mi incalza e mi sospinge la riverenza verso il Senato e l'obbligo che ho verso l'Ufficio che mi fece l'onore di destinarmi a suo Commissario.

In questa tenzone di sentimenti, io non intendo di pigliare posizione e figura di combattente. Dirò poche parole per esporre quale sia il mio ordine d'idee ed il perchè si discosti così

dal progetto ministeriale come da quello formulato e tanto magistralmente espresso dall'illustre Relatore.

Che per gl'infortuni nel lavoro occorran provvedimenti legislativi; che le disposizioni delle leggi attuali non bastino e si richieggano disposizioni più efficaci e di natura sostanzialmente diversa; che questo sentimento sia penetrato nella coscienza universale, io non mi intratterrò a dimostrarlo.

Già parecchi oratori che mi hanno preceduto han detto quali siano le ragioni per le quali questi provvedimenti appaiono necessari. Ma oltre a ciò a me sembra che quel bisogno sia flagrantemente dimostrato dal fatto che questo argomento costituisce soggetto di preoccupazioni e di studio presso tutte le nazioni civili, che tutti i legislatori vi si travagliano intorno, che tutti hanno cercato ed attuato in parte, se non completamente trovato, il modo di dar soddisfazione a questo bisogno.

Cieco è chi non vede come l'epoca attuale sia un'epoca di transizione, e che in tempo più o meno breve la società sarà in certo modo trasfigurata, dovrà subire una trasformazione.

Quale sarà la maniera ultima di questa trasfigurazione nessuno è al mondo che possa prevedere.

Però è opera di sana e previdente politica di procurare ch'essa avvenga per evoluzione anzi che per rivoluzione; di porre qua e là degli argini perchè quando venga il momento critico, non si trovi, da una parte o dall'altra, un serbatoio di odi o di rancori, i quali possano convertire il mondo in una rovina.

Ed io, per verità, in questo non sarei dell'avviso dell'illustre mio Collega, il Senatore Saracco, il quale, appunto in preveggenza delle conseguenze ultime a cui possono trarre queste idee sociali, diceva che non bisogna aprir loro la porta. Ma crede il mio illustre amico e Collega che a questi problemi si possa a volontà sbarrare la via?

Io penso piuttosto che per evitare appunto che all'ultimo momento quella porta si sfondi, sia più conveniente il tenerla ora socchiusa, e che il mezzo migliore per resistere alle pretese esorbitanti sia quello di fare delle concessioni, le quali siano sostenute da giustizia.

A questo bisogno di provvedimenti legislativi, ha inteso di soccorrere il presente disegno di legge. Vi è riuscito?

Dirò franco che mi sembra assai imperfettamente.

E qui mi si conceda una breve parentesi.

Questo disegno di legge fu presentato in un momento in cui io aveva l'onore di far parte del Governo.

Onde forse potrebbe parer poco corretto e preposterò che io venga oggi a disapprovare quello che in allora fu fatto. Ma prego il Senato di notare che, mentre i precedenti progetti su questo argomento erano presentati dal Ministro di Agricoltura e Commercio di concerto col Guardasigilli, l'ultimo progetto sul quale è avvenuta la discussione è stato presentato dal mio illustre Collega onorevole Berti semplicemente in suo nome. Il che prova che io non accolli tutte le sue idee, e che quindi mi è rimasta intera libertà di giudizio.

Dicevo che il disegno di legge presentato dal Governo mi sembra imperfetto; e credo che primo e principale suo vizio, che lo investe tutto e ne costituisce la debolezza, sia la mancanza di un principio unico direttivo, sia il non mostrarsi, dirò così, a viso aperto, ma rivestito di altre sembianze, il procedere quasi pauroso di sè medesimo, senza affermarsi risolutamente, senza trarre le conseguenze necessarie dai suoi principi. Cosa si vuol fare? Qual è la condizione di cose la quale si crede bisognevole di un provvedimento legislativo?

Migliaia d'infortuni avvengono ogni anno nel lavoro.

Manca di questi una statistica generale ed esatta, che pur sarebbe tanto desiderabile; l'onorevole Ministro vi ha detto quali sono le difficoltà per poterne ottenere una sicura. Però dall'ultima Relazione pubblicata dall'Opera di Patronato di Milano, che mi sembra attinga a talune fonti per le quali deve riuscire esatta, io rilevo che nel 1885 i casi d'infortunio in quella provincia furono 1360.

L'istessa Opera di Patronato dichiara che questa statistica non è completa, perciocchè essa ha potuto principalmente attingere notizie dagli ospedali, ma che di molti altri casi curati privatamente non ha potuto avere notizie. Tuttavia prendiamo pure la cifra di 1360 casi avvenuti nella sola provincia di Milano; immaginate, adunque, o Signori, che numero enorme debba essere quello degli infortuni avvenuti in tutto il Regno!



La cifra totale deve superare di non poco quella che è accennata in una delle Relazioni del Governo e che ascende a 8 mila. Ora cosa avviene per effetto di questi infortuni?

L'operaio viene privato del solo suo capitale, che è la forza dei suoi muscoli; egli e la sua famiglia rimangono privi di ogni sostentamento, di ogni risorsa. Coll'andare degli anni questi tanti padri e figli prostrati nella miseria divengono falangi, e costituiscono un soggetto di pietà e di rimprovero a quelli che li circondano; accumulano nel loro animo un tesoro di odî e di rancori contro la società da cui si credono abbandonati.

È naturale e necessario che a tutto ciò si provveda. Ed appunto perchè le leggi si fanno *usu poscente et humanis necessitatibus*, è per questo che presso tutte le nazioni si fanno e si propongono leggi per apprestare il rimedio. Ora riconosciuta la necessità di una legge di riparazione io credo che colui per il cui interesse è avvenuto l'infortunio, quello sia che debba ripararne le conseguenze.

Questo principio non lo credo un errore nè economico, nè giuridico. Colui che loca l'opera sua in servizio di altri, loca l'uso ed il prodotto della sua forza, ma non fa già commercio della salute e della vita; e tanto più che, come diceva benissimo l'onorevole Allievi, e come ha ricordato l'onorevole Ministro, in gran parte dei casi l'operaio non è neppure in condizione di riconoscere e valutare quali sono i rischi che egli va a correre e quali sono i mezzi per evitare il danno.

D'altra parte colui che richiede l'opera del lavoratore, dà a costui il corrispettivo per l'opera consumata, ma nulla dà per la vita e per la salute; poichè è vero che (speculativamente parlando) come diceva ieri l'onorevole Auriti, quanto più il lavoro è rischioso tanto più dovrebbe crescere il salario; ma egli stesso osservava che la pratica non corrisponde a questa idea; impenciochè il lavoratore è costretto a sostenere la grande concorrenza per cui il salario si riduce spesso ai minimi termini; si riduce a quanto basta appena per sostenere la vita di un giorno.

Quindi se ciò è vero, se nell'esecuzione di un'opera che è stata richiesta da taluno per suo interesse, per sua utilità; se per quest'opera avviene un infortunio pel quale il lavoratore è

privato della sua potenza produttiva, chi è che deve sostenere il danno di quest'infortunio? Chi è, se non colui per il cui interesse, per la cui richiesta l'opera è stata fatta?

Questo concetto è il principio informatore di tutte le leggi che si fanno su questo argomento; ed esso è pure in fondo del progetto attuale.

Però, il difetto è appunto quello che ho dianzi accennato, che lungi dal mostrarvisi franco ed aperto vi si tien celato; lungi dall'affermarsi come emanazione immediata del diritto, va a cercare la sua giustificazione in altri istituti, i quali procedono da principî e da criteri diversi, e adopera un linguaggio che non gli si addice.

Si parla di colpa vera o presunta, si parla di responsabilità, di onere o di prova della colpa e della inversione di questa prova. Ma, o Signori, questo è qualche cosa che appartiene alla teorica dei delitti e dei quasi delitti, e se questa teorica bastasse, io francamente direi che ogni altra legge è inutile, perchè se si dovesse stare semplicemente alle regole dei delitti e quasi delitti, allora io credo che nel Codice c'è tanto che basta, perchè possa questo principio ricevere una lata applicazione. Non è questo lo scopo e la essenza del progetto. Ma tanto è vero quello che io ho detto che il concetto vero non si estrinseca e manifesta abbastanza, che si è ingannato perfino uno degli ingegni più acuti tra i nostri Colleghi che è l'onorevole Auriti.

Egli ha cominciato il suo discorso col dire che il principio sociale doveva essere regolato da norme e criteri, non solo diversi, ma opposti a quelli che stabiliscono le regole della responsabilità civile; e che il Ministero lungi dall'aver avuto un concetto sociale in questo progetto di legge, aveva semplicemente voluto regolare e svolgere la responsabilità dei committenti e commessi, come risulta dal Codice civile.

No, onorevole Auriti, il Ministero non ha voluto mica fare uno svolgimento, un commento delle leggi civili; il Governo ha proposto e la Camera dei Deputati ha accettato qualche cosa di nuovo che riposa principalmente sul criterio della necessità sociale, sulla grande importanza dell'industria moderna, sulla nuova figura che ha preso, e prende ognor più la nostra società.

Ma quando, dirò al Governo, per concretare

un'idea nuova vi valete di idee e termini vecchi, quando volete forzare una teorica per cacciarvi dentro quello che per propria natura non vi si contiene, allora il mondo non vi comprende più e non vi segue; imperocchè quelle idee e quei termini hanno nella sua mente un significato determinato e preciso consacrato da lunga consuetudine; e non c'è autorità che possa farle servire ad esprimere un'intenzione diversa da quella per cui costantemente furono adoperate. E questo io credo, Signori, che sia stata la ragione principale per cui una legge, della quale istintivamente si sente la giustizia, sia stata fatta segno di così grande contraddizione.

Voi mi parlate di colpa, e volete trovarla in persone che non ne hanno certamente nessuna.

Mi parlate di responsabilità e volete comunicarla a persone che nel fatto non hanno niente a vedere.

Mi parlate di onere o di provare la colpa e volete rovesciare questo onere non sopra colui che reclama, ma su quello che si difende. È naturale allora che la maggior parte della gente e soprattutto i giuristi si sollevino contro queste idee e vi dicano, come l'onorevole Marescotti, che non è questo quello che essi hanno imparato nella scuola. Abbandonate dunque questo arsenale di vecchie formule, quando si tratta di consacrare qualche cosa di nuovo: si studi se veramente, o vi è una necessità sociale; e quando si abbia il convincimento che la nuova forma della società moderna, la grande importanza che ha preso il lavoro reclamino provvedimento legislativo, questo si faccia in quel solo modo che conviene alle funzioni, alla maestà della legge, senza finzioni, senza presunzioni, senza accorgimenti e coperte vie.

Io non voglio travagliar più lungamente il Senato. Bastan le cose dette perchè esso abbia inteso quale fosse il mio convincimento ed il mio disegno. Io avrei desiderato che si fosse formulato un progetto di legge chiaro e semplice, col quale colui, il quale si prevale dell'opera altrui per un interesse suo, per un'industria sua, per sua utilità, egli debba sopportare le conseguenze dell'infortunio, anche se questo fosse avvenuto per caso fortuito.

E questo non è una novità, Signori, perchè tutte le nazioni le quali, parzialmente forse, hanno accettato questo principio della indennità, non hanno esentato il caso fortuito, spe-

cialmente la Svizzera a l'Austria; imperocchè il dire: io metto a vostro carico gli infortuni, tranne quando avvengano per caso fortuito, mi sembra contraddica al principio da cui partiamo, allo scopo a cui vogliamo arrivare.

Credo quindi che i padroni dovrebbero rispondere sempre di colui del quale hanno reclamato l'opera, e debbano perciò sostenere le conseguenze dell'infortunio.

È ben inteso poi, che se essi hanno quest'obbligo verso l'operaio, devono poi avere libera l'azione contro gli altri dipendenti, ingegneri, intraprenditori ecc., se si trovano in colpa. Qui può rientrare il principio del diritto comune e la regola generale del sistema probatorio.

Ma, in quanto alla responsabilità rimpetto all'operaio, questo mi sembra affatto indipendente da ogni ricerca di colpa, da ogni obbligo di prova, perchè basta il fatto per sè, perchè colui, il quale ha richiesto l'opera, fosse obbligato a riparare il danno nel caso d'infortunio.

Se l'andamento della discussione me ne facesse riconoscere l'opportunità, io potrei presentare un emendamento in questo senso, che potrei svolgere e difendere da tutte le obiezioni possibili; ma se ciò non sarà opportuno, allora io lascerò che i due progetti, sostenuti da una parte e dall'altra e da così valorosi campioni si combattano tra sè per la vittoria; io non avrei amore per nessuno dei due. Però il mio sistema si avvicina molto più a quello del Governo, ed in conseguenza quando io fossi condotto a non poter fare accettare idee diverse da quelle che nel progetto ministeriale sono contenute, io accetterei piuttosto questo progetto viziato come mi sembra, anzichè non farne niente.

Il non far nulla mi sembra dannoso, poichè una legge in questo senso la ritengo opportuna e necessaria nel tempo stesso.

Io credo anche che l'art. 6, che il Ministro ha dichiarato essere il perno delle sue combinazioni, debba essere modificato, poichè mi sembra che contenga qualche cosa che vada contro al suo desiderio, e dovrebbe esser corretto nel senso di fare aumentare il numero delle assicurazioni, anzichè restringerle come fa colla disposizione che allora soltanto quella somma assicurata può tornare in beneficio dell'assicurato con mezzi propri, quando costui avesse assicurato non soltanto per le cause di cui deve

SESSIONE DEL 1882-83-84-85-86 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 APRILE 1886

rispondere, ma anche per le cause di forza maggiore o fortuite per le quali il progetto lo dichiara irresponsabile.

Per me ritengo che si deve rispondere anche per i casi fortuiti, ma quando si volesse escludere il caso fortuito, non vedrei la ragione per la quale si dovesse soltanto allora far beneficiare il padrone ed il committente della assicurazione, se non quando abbia assicurato anche per quei casi in cui non deve rispondere.

Del resto questi sono particolari più propri della discussione degli articoli.

Io, come hanno fatto precedenti oratori e l'onorevole Ministro, invito il Senato a considerare la presente questione dal vero punto di vista del progetto attuale, ed a vedere se le condizioni sociali e delle industrie reclamano un provvedimento legislativo in questo senso.

Io credo che il provvedimento sia necessario ed utile specialmente nel senso, che io ho detto, di comprendere anche la responsabilità per i casi fortuiti.

Il che vien confermato anche da quella statistica accennata or ora dal mio illustre amico Saracco.

Egli vi ha detto che sopra cento casi d'infortunio in tre soli si è potuto riconoscere esservi stata colpa di qualcheduno, e che per conseguenza soltanto il tre per cento dei lavoratori ha ottenuto un'indennità, e per tutti gli altri novantasette non vi è stato rimedio alcuno.

Ora io lascio credere ad altri che questa sia una condizione di cose accettabile, ma per me ritengo che v'abbia ad essere una legge che vi ripari.

Nè mi spaventa, o Signori, l'avvertenza dell'onorevole Saracco, che di questa legge s'impoveriranno i radicali e diranno che, avendo ottenuto ora ciò che essi vogliono, otterranno quel che vorranno anche in appresso; imperocchè (ripeto ciò che dianzi ho detto) per avere la forza di resistere contro le pretese immoderate, bisogna concedere a tempo quello che è giusto. D'altra parte è opera di sana ed opportuna politica quella di impedire che il partito radicale si possa vantare di avere il monopolio delle idee favorevoli alle classi lavoratrici.

Per conseguenza non mi pare che si debba rifiutare il voto ad una legge, la quale, quantunque imperfetta torna in vero beneficio dell'operaio.

Mi bastano per ora queste brevi osservazioni, salvo a ripigliar poi la parola nella discussione degli articoli, se sarà mestieri.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Senatore Guerrieri-Gonzaga.

Senatore GUERRIERI-GONZAGA. Ho chiesto la parola semplicemente per fare una dichiarazione, e l'ho chiesta nel momento in cui l'onorevole Saracco alluse al sacro orrore, che, secondo lui, avrebbe invaso gli uffici del Senato quando fu loro presentato il principio della presunta responsabilità dei padroni. Ora io rammento che aveva nel mio ufficio per compagno l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, e che così io, come l'onorevole Brioschi ci manifestammo favorevoli al detto principio, siccome quello che ci avrebbe più facilmente condotto ad ottenere l'efficacia dell'alto principio dell'assicurazione. Ed appunto questa è stata la tesi con la quale l'egregio Ministro ha difeso quest'oggi la parte, forse più debole, del progetto di legge. Non ho altro da dire.

Voci. A domani, a domani.

PRESIDENTE. Stante l'ora tarda, si rimette il seguito della discussione a domani.

Leggo l'ordine del giorno per domani.

Al tocco e mezzo. — Riunione degli Uffici per la loro costituzione e per l'esame dei seguenti progetti di legge:

Convenzione con la ditta Pirelli e Comp. per l'immersione e manutenzione di cavi telegrafici sottomarini e per un piroscalo atto a tali operazioni;

Modificazioni alla legge 25 giugno 1882 sulla bonificazione delle paludi e dei terreni paludosi.

Alle ore 2 pom. — Seduta pubblica.

I. Discussione dei seguenti progetti di legge: Responsabilità civile dei padroni, imprenditori ed altri committenti per i casi d'infortunio;

Ordinamento del credito agrario;

Proroga per la vendita dei beni demaniali incolti.

II. Interpellanza del Senatore Griffini al Ministro dell'Interno sulla circolare 9 giugno 1885, relativa ai vini gessati.

La seduta è sciolta (ore 5 e 50).